

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

76° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

5ª - Bilancio	Pag.	8
6ª - Finanze e tesoro	»	35
7ª - Istruzione	»	37
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	43
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	49
10ª - Industria	»	53
11ª - Lavoro	»	56
12ª - Igiene e sanità	»	60
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	70

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
----------------------------------------	------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	76
Riforme istituzionali	»	84
Riforma tributaria	»	86

Sottocommissioni permanenti

<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri</i>	Pag.	95
---------------------------------------------------------------	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	96
---------------------------	------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

30ª Seduta (antimeridina)

Presidenza del Presidente

PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 7, C 21ª, 2º)

Su proposta del Presidente PELLEGRINO, la Giunta decide all'unanimità di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminando in primo luogo la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Visibelli.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

Doc. IV, n. 25, contro il senatore Visibelli per il reato di cui agli articoli 40, secondo comma, del codice penale e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi).

(R 135, C 21ª, 25º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore VISIBELLI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Visibelli, prendono la parola i senatori SAPORITO, FILETTI, MAISANO GRASSI e PEDRAZZI CIPOLLA, nonché il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Saporito di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta del 19 novembre 1992, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 20, contro il senatore Bernini per i reati di cui agli articoli 110, 81, 320, 321 del codice penale; e 110, 81, 319, 321 del codice penale; nonchè all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).
(R 135, C 21^a, 20^o)

Prendono la parola i senatori COVI, COMPAGNA, SAPORITO, FILETTI, FRANCHI, PINTO, PEDRAZZI CIPOLLA e il PRESIDENTE, il quale fornisce altresì chiarimenti sull'ordine e sui contenuti delle votazioni.

La Giunta respinge, a maggioranza, la richiesta di proporre all'Assemblea di dichiarare irricevibile la domanda di autorizzazione a procedere, restituendo gli atti all'autorità giudiziaria. È parimenti respinta, a maggioranza, la proposta di richiedere - ai sensi dell'articolo 135, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato - ai magistrati procedenti ulteriore documentazione.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

Infine, la Giunta rinvia l'esame dei restanti argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 10.

31^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta dell'11 novembre 1992, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 21, contro il senatore Galuppo per i reati di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale, nonchè 81 del codice penale e 7,

terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135, C 21^a, 21^o)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto sinteticamente i fatti, prendono la parola i senatori GIORGI, COCO, POSTAL, PINTO, DI LEMBO, SAPORITO, FABJ RAMOUS, COVI e PREIONI.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta dà altresì mandato al Presidente di inviare una lettera al Presidente del Senato, ai fini dell'eventuale segnalazione al Ministro di grazia e giustizia di questioni riguardanti il procedimento di cui al Doc. IV, n. 21.

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) - *Doc. IV, n. 24*, contro il senatore Giovanniello per i reati di cui agli articoli 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nonché 590, secondo e terzo comma, del codice penale (inosservanza delle precauzioni antinfortunistiche concernenti i parapetti; lesioni personali colpose).

(R 135, C 21^a, 24^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore GIOVANNIELLO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori GUZZETTI e GIORGI.

Congedato il senatore Giovanniello, prendono la parola i senatori GIORGI e BODO.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Bodo di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) - *Doc. IV, n. 26*, contro il senatore Citaristi per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135, C 21^a, 26^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore CITARISTI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande il senatore SAPORITO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Citaristi, prendono la parola i senatori PINTO, COVI, SELLITTI, PEDRAZZI CIPOLLA, POSTAL e MORA, nonché il PRESIDENTE.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) - *Doc. IV*, n. 27, contro il senatore D'Amelio per il reato di cui all'articolo 25, capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (omessa richiesta di autorizzazione all'installazione di impianto di innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti speciali).
(R 135, C 21^a, 27^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore D'AMELIO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori PINTO, GIORGI, MAISANO GRASSI ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore D'Amelio, prendono la parola i senatori PINTO e GIORGI, nonché il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Giorgi di redigere la relazione per l'Assemblea.

4) *Doc. IV*, n. 29, contro il senatore Giuseppe Russo, per i reati di cui agli articoli 416 del codice penale; 110, 81, capoverso, e 640, capoverso, del codice penale; 110, 81, capoverso, 471 e 61, n. 2, del codice penale; 81, capoverso, 110, 477 e 61, n. 2, del codice penale; 110, 81, capoverso del codice penale e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30.3.1957, n. 361 (associazione per delinquere; truffa; uso abusivo di sigilli e strumenti veri; falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; promessa o somministrazione di utilità al fine di ottenere il voto elettorale).
(R 135, C 21^a, 29^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore GIUSEPPE RUSSO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori SAPORITO, VENTRE, COMPAGNA, PREIONI e MAISANO GRASSI, nonché il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Giuseppe Russo, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

5) - *Doc. IV*, n. 31, contro il senatore Frasca per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione).
(R 135, C 21^a, 28^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore FRASCA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori PINTO, PREIONI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Frasca, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Infine, la Giunta conviene sulla proposta del PRESIDENTE di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 26 novembre (ore 14,30), con il seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere di cui ai Docc. IV, nn. 29 e 31.

La seduta termina alle ore 23,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

Intervengono il ministro del tesoro Barucci e il sottosegretario di Stato per il bilancio Grillo.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Ha la parola il sottosegretario GRILLO, il quale fa presente che la legge finanziaria per il 1993 prevede la copertura degli oneri correnti all'articolo 6, con una analitica dimostrazione dei nuovi o maggiori oneri e dei relativi mezzi di copertura. Questi ultimi sono da riferirsi ad una pluralità di strumenti normativi collegati alla legge finanziaria: decreti-legge numeri 384 e 394, recente decreto-legge sul condono fiscale, disegno di legge recante interventi di finanza pubblica, legge delega.

In complesso, l'eccedenza di copertura risulta di oltre 33.200 miliardi nel 1993, di 850 miliardi nel 1994 e di 1.500 miliardi nel 1995, in cifre tonde.

Il decreto legislativo di attuazione della legge delega per la parte relativa alla previdenza, presentato qualche giorno fa al Parlamento, comporta una minore economia per gli anni 1994 e 1995 quantificabile, rispettivamente, in 1.400 e 1.200 miliardi, in termini di cassa.

A tale aggravio, che non incide sul 1993, in quanto ricollegabile al riconoscimento della cosiddetta scala mobile sulla base della inflazione effettiva a decorrere dal 1994, il Governo dichiara di poter far fronte in gran parte (1.050 miliardi annui) con la soppressione dell'accantona-

mento di fondo speciale, tabella B, per gli oneri aggiuntivi derivanti dal pacchetto «Delors 2»: è noto, infatti, che le proposte di modifica del bilancio comunitario predisposte dalla Commissione CEE sono state recentemente respinte dalla maggioranza dei Paesi aderenti, rendendo in tal modo superfluo l'accantonamento stesso.

Resta inteso che il Governo affronterà il problema del rifinanziamento eventuale del bilancio comunitario allorquando matureranno le condizioni per addivenire ad una nuova intesa.

La differenza residua rispetto all'onere aggiuntivo per le pensioni sarà reperita con ulteriori riduzioni delle spese per la difesa per i medesimi anni 1994 e 1995.

Per il 1993, lo spazio creato dalla cennata eliminazione dell'accantonamento «Delors 2» sarà utilizzato, con apposito emendamento, per aumentare gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento del bilancio comunitario, adeguandoli al più recente andamento del mercato dei cambi.

Al riguardo, il Governo non esclude tuttavia la possibilità di far fronte ad ulteriori esigenze che dovessero emergere nel corso dell'esame dei documenti di bilancio presso il Senato.

Il Governo dichiara di condividere pienamente l'impostazione procedurale annunciata per l'approvazione dei provvedimenti collegati prima della finanziaria.

Quanto al gettito atteso dal decreto legislativo per la revisione delle agevolazioni in materia tributaria, il Governo conferma che esso dovrà assicurare gli importi previsti nel provvedimento collegato, al netto cioè delle minori entrate derivanti dall'introduzione del quoziente familiare in tema di imposta personale. Va tuttavia precisato che quest'ultimo provvedimento inciderà sui conti pubblici a decorrere dal 1994.

Occorre precisare infine che il recente decreto-legge in materia tributaria ha utilizzato parte dell'accantonamento previsto per il 1992 per il rimborso dei crediti d'imposta con titoli di Stato: 4.500 miliardi in luogo dei 7.500 accantonati nel fondo speciale 1992. Per il 1993, l'accantonamento di 7.500 miliardi, confermato nella nuova legge finanziaria, viene utilizzato anche per il rimborso dei crediti IVA che si verranno a formare in relazione al traffico intracomunitario a partire dal 1° gennaio prossimo, in corrispondenza con l'abbattimento delle barriere doganali.

Dichiara infine che non è da condividere il rilievo del senatore Sposetti per quanto concerne la difformità dei decreti delegati rispetto alla legge-delega, mentre, sono da confermare le maggiori entrate e i risparmi di spesa conseguenti alla legge delega e ai relativi decreti.

Ha quindi la parola il ministro BARUCCI, il quale si sofferma in particolare sulla questione già accennata e relativa al pacchetto «Delors 2» e fa presente che il fatto che nel frattempo si siano determinate una congiuntura meno favorevole delle economie europee nonché politiche di bilancio in senso riduttivo dei *deficit* comunque indirizzate alla invarianza nominale della spesa pubblica rispetto al prodotto interno lordo, ha modificato lo scenario entro cui si inquadrava la decisione di quantificare le risorse disponibili per il fondo di coesione e per il fondo strutturale: al momento regna quindi incertezza su quale progetto sarà

approvato, potendosi fare una ragionevole previsione circa il fatto che la quota si attesterà all'1,20 per cento per il biennio 1993-1994. Il Governo italiano chiede che rimanga anche nel 1995 tale quota e al momento vi è un forte dibattito tra i vari paesi, ciascuno portatore di esigenze varie.

Il presidente ABIS propone di aggiungere allo schema di parere che deriva dalla relazione da lui svolta nella seduta di ieri il riferimento all'auspicio a che la Giunta per il Regolamento individui anche un criterio di inammissibilità per gli emendamenti alla legge finanziaria tale da preservare la struttura del fondo globale riferita solo alle rubriche e non anche ai singoli accantonamenti per le varie finalizzazioni.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il Governo deve indicare in Commissione il parere sulla copertura della legge finanziaria, come indica il Regolamento del Senato, così come interpretato dalla Giunta per il Regolamento.

Il Gruppo del PDS contesta l'approvazione dei provvedimenti collegati prima della legge finanziaria, in quanto questo continua a provocare una situazione sfavorevole dei conti pubblici, dal momento che rende aleatori i conti dello Stato iscrivendo in bilancio spese certe a fronte di entrate incerte, collegate appunto ai provvedimenti di accompagnamento: inserendo invece questi ultimi nel fondo globale negativo, almeno si raggiunge l'obiettivo di bloccare le spese fino all'approvazione del provvedimento.

La negatività di tale modo di procedere viene confermata per esempio dal fatto che la compensazione delle variazioni finanziarie del decreto-legge n. 384 avviene attraverso ulteriori elementi della manovra. Lo stesso dicasi per quanto concerne le diverse valutazioni dell'ICI, a proposito delle quali non si può non avere una forte incertezza per il fatto che la base di calcolo non è nota essendo ancora aperti i termini per il versamento dell'ISI.

Un altro problema è quello dei decreti attuativi della legge-delega, per i quali sono intervenuti elementi modificativi - non previsti dalla legge - recanti minori entrate e maggiori spese: il congruimento delle pensioni, ad esempio, determina una maggiore spesa per l'INPS, per un importo pari a 1.400 miliardi per il 1993, che va coperto.

In conclusione, occorre impedire che vengano varate spese certe coperte da entrate incerte.

Ha quindi la parola il presidente ABIS, il quale fa presente, sulla questione del fondo globale negativo, che, analoga incertezza sussiste ove si ricorra a tale fondo, in quanto si tratta pur sempre di previsioni: incerte sono quelle relative ai provvedimenti collegati approvati prima della legge finanziaria ed eguale grado di incertezza hanno le stesse previsioni per i provvedimenti collegati approvati eventualmente dopo la legge finanziaria e quindi in questa inseriti attraverso il fondo globale negativo. Il che non esclude tuttavia che vi siano perplessità sul fatto che il disegno di legge 776 quantifichi gli effetti finanziari minimi dell'articolo 4 della legge delega.

Per quanto riguarda poi il maggior gettito dell'ICI, la diversa stima deriva dalla modifica introdotta dalla Camera dei deputati sulle ripartizioni tra i vari contribuenti incisi.

Quanto poi alla questione dei decreti delegati indubbiamente si possono nutrire delle perplessità sul conguaglio nelle pensioni, oggetto di emendamento respinto dal Parlamento e poi inserito nel decreto dal Governo in maniera scorretta. Ciò non riguarda tuttavia la copertura della legge finanziaria, dal momento che solo l'articolo 4 della legge delega è scontato nel relativo prospetto di copertura e quindi non pone un problema di copertura, in quanto si tratterà solo di recepire minori risparmi.

Il senatore SPOSETTI segnala l'anomalia del riferimento dei crediti d'imposta all'IVA, e che rende ancora meno credibile il saldo netto da finanziare: dissente il presidente ABIS, il quale fa presente che si tratta di una diversa destinazione di un solo *plafond*.

Il ministro BARUCCI sottolinea che è da condividere il richiamo generale al parallelismo tra spese certe ed entrate ugualmente certe, nonché le perplessità delle stime legate essenzialmente al fatto che non si conosce un elemento fondamentale, come il futuro tasso di cambio tra la lira e l'ECU. Le stime sono state comunque attentamente quantificate ed esiste quindi una ragionevole certezza che esse si possano tradurre in realtà, essendo state tra l'altro anche verificate dagli emissari del Fondo monetario.

Il sottosegretario GRILLO fa poi presente che il giudizio sull'approvazione anticipata dei provvedimenti collegati rispetto alla legge finanziaria è positivo, come dimostra il fatto che la Camera dei deputati ha abbassato il saldo netto da finanziare iniziale. Occorre anche tener conto della straordinarietà della manovra e del fatto che la riflessione deve essere più ampia.

Per quanto concerne poi la copertura della legge finanziaria, conferma poi che non sussistono problemi e che la riduzione della Tabella B) della «finanziaria» serve a compensare il maggiore fabbisogno di 1.050 miliardi per il conguaglio delle pensioni.

Il senatore PAVAN si dichiara contrario ad inserire nel decreto delegato, come ha fatto il Governo, un elemento esplicitamente respinto dal Parlamento.

Il presidente ABIS fa presente che quindi il comportamento del Governo è stato scorretto, il che comunque non si ribalta sulla legge finanziaria, che è completamente coperta.

Il senatore SPOSETTI ricorda che il Parlamento sta trattando due provvedimenti contrastanti, di cui uno è la legge finanziaria con un certo trasferimento all'INPS, e il secondo è il decreto delegato che costituisce la premessa di maggiori trasferimenti all'INPS in conseguenza della legge delega.

Il presidente ABIS ribadisce che il Governo non ha il potere di introdurre in un decreto delegato ciò che il Parlamento ha respinto: questo fatto apre un problema politico tra maggioranza e Governo.

Il senatore RASTRELLI condivide le dichiarazioni del presidente e fa presente che il problema pare irrisolvibile anche per il fatto che i decreti delegati non sono stati assegnati alla Commissione bilancio, anche se ciò è previsto dalla legge.

Il presidente ABIS conclude che comunque tutto ciò non può precludere l'applicazione di una misura giusta come il conguaglio.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Giorgi di inviare al Presidente del Senato un parere nei seguenti termini: «La Commissione programmazione economica, bilancio, ricorda preliminarmente che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 126 commi 3 e 4 del Regolamento del Senato, in seconda lettura si procede unicamente nell'accertamento preliminare della conformità della copertura della «finanziaria» alle regole stabilite in questa materia dalla vigente legislazione contabile (art. 126, comma 4). Pertanto in seconda lettura, per un'esplicita scelta regolamentare si accoglie come »proprio« l'ambito contenutistico del testo della »finanziaria« trasmesso dalla prima lettura.

Tuttavia, in considerazione delle indicazioni poste nella risoluzione approvata dal Senato il 30 settembre 1992, al termine della discussione sul Documento di Programmazione Economico Finanziaria 1993-1995, appare opportuno, sia pure come elemento di indirizzo politico, controllare con particolare cura che sia il contenuto della «finanziaria», sia soprattutto il contenuto del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, esaminato congiuntamente agli altri documenti finanziaria (AS 776), rechino unicamente norme volte alla riduzione della spesa o all'incremento dell'entrata, finalizzate al conseguimento dell'effetto di correzione complessiva che, secondo l'impostazione dei documenti di bilancio, viene assegnato a ciascun strumento della manovra. Al riguardo, la Commissione osserva, che sia il disegno di legge «collegato» che la «finanziaria» appaiono coerenti con l'ampiezza e la qualità delle correzioni indicate nella risoluzione approvata dal Senato il 30 settembre 1992.

In materia di copertura finanziaria la Commissione fa presente poi che lo schema di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria risulta complessivamente conforme alle prescrizioni contenute nella legislazione vigente (art. 11, comma 5, della legge n. 468, modificata). In particolare, essa segnala che, conformemente agli indirizzi espressi dal Parlamento nella precedente sessione di bilancio, la predetta copertura si realizza senza utilizzare accantonamenti negativi di fondo speciale, non collegati a misure legislative effettivamente formulate dal Governo e presentate al Parlamento.

Essa segnala altresì che, secondo una prassi che appare ormai stabilizzata, tale schema di copertura risulta conforme alla vigente legislazione contabile, su base annuale e pluriennale, a condizione che

tutti gli effetti finanziari associati ai numerosi provvedimenti che sono stati considerati collegati ai fini della manovra di finanza pubblica risultino acquisiti agli equilibri di bilancio.

Anche in questa sessione si è configurato pertanto un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, tra approvazione dei provvedimenti collegati e deliberazione definitiva del disegno di legge finanziaria.

Tale pregiudizialità ha già in larga misura esaurito i suoi effetti ove si consideri che gli elementi portanti della manovra (la legge delega in materia di finanza pubblica e il decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992) sono già stati deliberati in via definitiva dalle Camere. Pertanto, la seconda Nota di variazioni presentata dal Governo, dopo la deliberazione del disegno di legge finanziaria da parte del primo ramo del Parlamento, trasmette al bilancio a legislazione vigente la totalità degli effetti contabili della manovra di bilancio considerati nello schema di copertura.

Peraltro, lo schema della copertura della legge finanziaria non considera gli effetti di risparmio derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge-delega n. 421 del 23 ottobre 1992 in materia di sanità, pubblico impiego e previdenza; i risparmi considerati in tali settori sono solo quelli derivanti dal decreto-legge n. 384, convertito nella legge n. 438 del 14 novembre 1992. Prendendo in considerazione i risparmi derivanti nei citati settori dall'attuazione della delega (per la quota direttamente riferibile al bilancio dello Stato) si avrebbe un rafforzamento del meccanismo di copertura della legge finanziaria.

Per quanto riguarda sempre la copertura degli oneri correnti, è opportuno poi sottolineare che l'andamento flettente degli effetti di correzione della manovra, ai fini della copertura della «finanziaria», andamento che si riflette nel peggioramento del risparmio pubblico negli anni 1994 e 1995, deriva essenzialmente dalla circostanza che la manovra 1993-1995 dà attuazione alle azioni di maggiore entrata e di riduzione di spesa «certificate» negli accantonamenti negativi dei fondi speciali 1992-1994. In sostanza, se nella manovra 1992-1994 i fondi negativi costituivano la tecnica contabile che consentiva una copertura conforme alle regole vigenti, la manovra 1993-1995, in un certo qual modo, registrando la mancata traduzione in norme dei fondi negativi 1992, provvede a colmare il vuoto di copertura «segnalato» con tale tecnica contabile. Tutto ciò conferma la piena validità delle norme sullo schema di copertura della legge finanziaria, fissate nei commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 468, modificata.

Per quanto riguarda il rispetto della regola sull'adeguamento delle entrate e delle spese, quale determinata con la risoluzione del 30 settembre 1992, la Commissione conferma la prassi, ormai stabilizzata, secondo la quale il vincolo va riferito direttamente al valore contabile del saldo netto da finanziare di competenza.

L'elemento di novità sostanziale della sessione 1993-1995 è costituito dalla circostanza che, sulla base della prescrizione contenuta nel punto 2.1 della risoluzione prima richiamata, il Parlamento ha determinato il valore contabile del saldo netto da finanziare (al netto delle regolazioni debitorie) anche per gli anni 1994 e 1995 (in termini di competenza) quale risultante dall'approvazione dei provvedimenti

considerati come collegati alla manovra (leggi e decreti-legge) nonché dalla stessa legge finanziaria.

Pertanto, in questa sessione di bilancio è possibile, per la prima volta, procedere ad una applicazione puntuale del vincolo triennale sul saldo netto su ciascuno degli anni che compongono il bilancio pluriennale; ciò anche ai fini delle conseguenti deliberazioni procedurali da adottare in «sessione di bilancio» sull'ammissibilità dei testi emendativi non conformi a tale vincolo.

La Commissione ritiene altresì opportuno segnalare che la sessione di bilancio 1993-1995, sulla base delle prescrizioni poste nella richiamata risoluzione del 30 settembre 1992, si caratterizza per i tre elementi di fondo dell'ampiezza e profondità delle misure di correzione che si articolano su una pluralità di strumenti normativi, ordinari e d'urgenza; del tentativo di introdurre ulteriori elementi di vincolo, sia per il Governo che per il Parlamento, nel processo emendativo, da riferire possibilmente al valore complessivo di correzione che, secondo la risoluzione prima indicata, viene associato a ciascun strumento all'esame del Parlamento; della necessità, infine, conseguente all'impostazione prima indicata, di mantenere un costante controllo contabile sugli effetti di correzione che si associano a ciascun elemento normativo della manovra.

Al riguardo, la Commissione rileva che questa impostazione ha prodotto, nella prima lettura presso la Camera dei deputati, anche sulla base di precise deliberazioni della Giunta per il regolamento, elementi rilevanti di novità. Si tratta di profili procedurali sui quali è opportuno riflettere, in vista dell'assunzione di un orientamento che abbia valenza metodologica. Oltre al carattere triennale che ora è possibile imprimere al vincolo sul saldo netto da finanziare, appare oltre modo opportuno infatti che anche in questo ramo del Parlamento il Governo e i Gruppi parlamentari convergano con convinzione verso formule di struttura degli emendamenti tali da garantire che ciascuna proposta risulti ragionevolmente compensata all'interno dello stesso strumento normativo alla quale essa si riferisce (disegni di legge finanziaria e di bilancio; disegni di legge collegati).

Infine, si segnala positivamente l'accorpamento per Ministeri degli accantonamenti dei fondi speciali realizzato per la prima volta nella presente sessione di bilancio; tale accorpamento accoglie una precisa indicazione delle risoluzioni parlamentari in applicazione della legge n. 468, come modificata, ed evita una impropria frammentazione del dibattito. È evidente pertanto che, data la nuova struttura dei fondi speciali, eventuali emendamenti dovranno fare riferimento alle rubriche per ministero, senza ulteriori specificazioni, salvo naturalmente il chiarimento in sede di illustrazione delle finalità della proposta emendativa.

Tutto ciò premesso, la Commissione, preso atto del parere espresso dal Governo, giudica, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento del Senato, il disegno di legge finanziaria 1993 (Senato 796) pienamente corrispondente all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 sotto il profilo della copertura finanziaria».

IN SEDE REFERENTE

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Rispondendo ad un quesito del senatore SPOSETTI, il sottosegretario GRILLO precisa che il comma 6 dell'articolo 5 deriva da un emendamento parlamentare approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati. Su tale emendamento il Governo è contrario e tale resta.

Il senatore Karl FERRARI, nel prendere atto delle dichiarazioni del Rappresentante del Governo, prospetta l'opportunità di istituire un diritto di prelazione, nel caso di vendita di immobili demaniali, a favore degli enti locali.

Il relatore CREUSO ritiene che tale prelazione possa aver luogo una volta che gli immobili in questione siano aggiudicati con il metodo dell'asta pubblica.

Il senatore Karl FERRARI afferma, invece, che la prelazione dovrebbe aver luogo prima dell'asta, poco rilevando l'entità dell'introito per l'erario, dato che comunque i beni resterebbero in mano pubblica.

Il senatore REDI ritiene che occorra riferirsi, per i beni in questione, alla legge del 1986, essendo opportuno, in molti casi, che tali immobili siano trasferiti ai comuni.

Ha quindi la parola il presidente ABIS che osserva che a suo avviso è indispensabile che dalla vendita dei beni immobili derivino le entrate più alte possibile, in modo da potere, con il ricavato, alimentare un fondo per l'ammortamento del debito pubblico, onde dare maggiore vigore alla manovra, che vede proprio nella tendenziale diminuzione del debito uno dei suoi cardini. Constatato che non vi sono altre iscrizioni nella discussione generale, la dichiara chiusa.

Propone poi di sospendere la seduta sino alle ore 18.30, al fine di dar successivamente luogo all'illustrazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

La seduta è sospesa alle ore 17.40 ed è ripresa alle ore 18,40.

Il sottosegretario GRILLO illustra l'emendamento 1.2, che riveste valore politico, essendo indispensabile consentire il funzionamento della Commissione prevista nella norma, al fine di attuare la legge n. 211 del 1992.

Il senatore GIOVANOLLA illustra l'emendamento 1.4, tendente a consentire ai comuni minori di contrarre mutui destinati alla salvaguardia ambientale.

Il senatore BACCHIN illustra l'emendamento 1.3, che tende a snellire l'iter burocratico per la contrazione dei mutui relativi alla sanità. L'emendamento 7.4, inoltre, mira a consentire l'emersione del debito sommerso in materia sanitaria, mentre l'emendamento 14.0.3 tende a modificare il recente decreto-legge n. 384 per la parte sanitaria, evitando l'imposizione di una quota fissa agli assistiti e facendo gravare la tassa della salute anche sui percettori di redditi superiori ai 100 milioni. L'emendamento trova in se stesso la compensazione finanziaria.

Il senatore PAVAN illustra l'emendamento 14.0.4, di contenuto identico a quello dell'emendamento 14.0.3, osservando come l'emendamento sia valutabile in un maggior gettito di 1.644 miliardi, e dunque produca entrate maggiori rispetto a quelle derivanti dalla legislazione vigente, trovando in se stesso compensazione finanziaria mediante una redistribuzione a danno dei redditi più elevati, che comunque sono in grado di sopportarla.

Il senatore GIORGI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento in questione.

Il relatore CREUSO si rifa, per l'illustrazione dei propri emendamenti, a quanto detto in sede di relazione. In aggiunta ricorda di aver presentato alcuni emendamenti all'articolo 8, al fine di rendere possibile l'attività professionale esterna degli artisti dipendenti da enti lirici, salvo il recupero delle loro retribuzioni relative al periodo di attività esterna. L'emendamento 14.1 poi non dovrebbe portare oneri, essendo riferito esclusivamente al 1992. L'emendamento 14.0.1 dipende da un accordo internazionale, mentre quello 14.0.2 discende da una esplicita richiesta delle province.

Dichiara poi di non aver presentato emendamenti sulla questione dell'alienazione degli immobili delle Poste, pur trattandosi di questione analoga a quella della vendita degli immobili del demanio militare. Ritiene conclusivamente di attendere un intervento del Governo, eventualmente in sede di legge finanziaria, circa la questione dei trasporti pubblici locali.

Il senatore CARPENEDO illustra l'emendamento 7.2, tendente a prorogare l'esonero dall'IVA per la ricostruzione del Friuli, ricordando come da esso non dovrebbe derivare un minor gettito, essendo la volontà del legislatore originario quella di esonerare dall'imposta in questione il complesso degli interventi ricostruttivi.

Ha quindi la parola il senatore NOCCHI che illustra gli emendamenti presentati agli articoli 4 e 8. Egli osserva in primo luogo, circa l'articolo 4, che il testo del provvedimento contravviene all'impostazione della recente legge delega per quanto riguarda le dotazioni organiche aggiuntive e i comandi del personale della scuola. Gli emendamenti

presentati mirano a rendere più morbida la manovra sulla prima questione e analogamente a consentire un recupero graduale dei comandi. Gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 hanno la principale finalità di evitare che gli asili nido siano considerati tra i servizi a domanda individuale, mentre l'emendamento 4.6 mira a garantire la posizione di numerosi dipendenti delle università, che hanno uno *status* precario.

Relativamente all'articolo 8, gli emendamenti presentati mirano a correggere l'impostazione inutilmente punitiva dell'eccellenza artistica della norma in questione, che farebbe dell'Italia l'unico paese del mondo civile che ha adottato una normativa vessatoria nei confronti degli artisti. Atteso poi che la normativa si applicherebbe esclusivamente a 150 persone e che le cause di crisi degli enti lirici debbono farsi risalire alla loro lottizzazione, che ha fatto venir meno il principio di responsabilità nella gestione, occorre escludere che gli artisti paghino le conseguenze di questo stato di cose. Gli emendamenti 8.14 e 8.15, infine, mirano ad evitare il taglio del 20 per cento nel finanziamento delle istituzioni in questione.

Ha quindi la parola il senatore Karl FERRARI, che illustra gli emendamenti presentati agli articoli 6 e 8. Quanto al primo articolo, la finalità degli emendamenti è da una parte di sopprimere i primi cinque commi, al fine di evitare un trattamento eccessivamente di favore, e di per sé contrastante con il principio di uguaglianza, per gli assegnatari degli alloggi di edilizia economica e popolare, che si troverebbero a poter acquistare le loro abitazioni ad un prezzo vantaggioso. L'emendamento 6.2 poi corrisponde alle finalità già precedentemente illustrate. Gli emendamenti all'articolo 8 consentono il rispetto della normativa comunitaria, in materia di prestazioni degli artisti lirici.

Ha quindi la parola il senatore ROSCIA, che illustra gli emendamenti presentati. Quelli all'articolo 1 hanno la finalità di consentire la contrazione di mutui per il settore dei parcheggi e dei trasporti rapidi di massa, evitando, tra l'altro, che il blocco dei lavori porti ad un incremento della disoccupazione. Sempre allo stesso articolo occorrerebbe estendere fino al 1994 la sospensione dei mutui di cui alla lettera f) ed introdurre una apposita disciplina di sospensione per quelli riferiti all'impiantistica sportiva. È poi indispensabile sopprimere i contributi destinati alla ex GESCAL, che si riflettono in un semplice impoverimento dei lavoratori dipendenti. Relativamente all'articolo 2, dichiara che è indispensabile conferire maggiore autonomia alle regioni, mentre occorre incrementare il decentramento delle università, di cui all'articolo 3.

Il sottosegretario GRILLO illustra l'emendamento 9.0.1, che riveste notevole importanza per il Governo, mirando a consentire una manovra delle tariffe autostradali, da attuarsi anche mediante una rinegoziazione delle concessioni, al fine di disporre, a partire dal 1994, delle risorse necessarie per attuare il piano di investimenti nel settore autostradale.

Il senatore SPOSETTI ritiene che una semplice revisione delle tariffe non consenta di finanziare il piano autostradale, che si sarebbe

dovuto finanziare con le risorse del Ministero dei lavori pubblici, che sono state invece indirizzate ad altri fini.

Essendo conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente ABIS rinvia a domani il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 20.30.

EMENDAMENTI**Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776)****Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.5

ROSCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «è sospesa fino al 31 dicembre 1993» con le seguenti: «non può produrre effetti finanziari per l'anno 1993».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.6

ROSCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.7

ROSCIA

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate».

1.8

ROSCIA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per gli anni 1992-1993» aggiungere le seguenti: «e 1994».

1.12

ROSCIA

Sopprimere il comma 3.

1.2

IL GOVERNO

Al comma 5, aggiungere infine le parole: «e ai mutui destinati ai comuni con meno di 5.000 abitanti per la salvaguardia ambientale, per lire 60 miliardi nel 1993».

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'autorizzazione di spesa prevista, per il 1994, dalla legge n. 59 del 1961 è ridotta di lire 8 miliardi».

1.4

GIOVANNOLA, SPOSETTI, BACCHIN, RUSSO,
CAVAZZUTI, GAROFALO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La facoltà di contrarre mutui, con il concorso anche parziale dello Stato è sospesa per gli interventi di cui alla legge n. 7847 del 1980; al n. 784 del 1980, si sostituisce il n. 85 del 1987».

1.9

ROSCIA

Sopprimere il comma 6.

1.10

ROSCIA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le regioni inoltrano al Ministero della sanità gli studi di fattibilità, in conformità al proprio programma pluriennale. Il Ministro della sanità, sentito il proprio Nucleo di valutazione si esprime, relativamente ai singoli studio di fattibilità, sulla conformità per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e sulla coerenza con il programma nazionale approvato con delibera CIPE del 3 agosto 1990.

7-ter. A seguito del parere positivo espresso dal Ministro della sanità, le regioni provvedono alla progettazione esecutiva e sono autorizzate alla contrazione di mutui nei limiti dello stanziamento disposto con delibera CIPE del 3 agosto 1990».

1.3

BRESCIA, BETTONI, TORLONTANO, STEFANO,
ZUFFA, BACCHIN

Sopprimere il comma 9.

1.11

ROSCIA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.3

ROSCIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «riordinare la materia» fino a: «la distribuzione delle acque» e sostituirlle con le seguenti:

«a) tutte le acque del territorio nazionale superficiali e sotterrane, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata per il consumo umano secondocriteri di solidarietà. L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo esercitabili a monte del punto di presa o di derivazione. Gli altri usi del corpo idrico sono ammessi a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo, restando in ogni caso subordinati alla concessione di derivazione di acque pubbliche da parte dell'autorità competente. Il canone viene determinato in ragione delle utilizzazioni programmate e della redditività prodotta dalla risorsa idrica».

Alla stessa lettera a) sopprimere le parole da: «entro i limiti di maggiorazioni» fino a: «acque di fognature».

2.1

PUTIGNANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e dei lavori pubblici» aggiungere le seguenti: «sentito il parere vincolante delle Regioni e delle province,».

2.6

ROSCIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183» fino a: «risorse idriche» con le seguenti: «individuati nel rispetto degli schemi idrici di alimentazione di cui al Piano regolatore generale degli acquedotti e con principi di massima economicità gestionale e omogeneità amministrativa».

2.2

PUTIGNANO

Al comma 2, dopo le parole: «interventi di salvaguardia ambientale» aggiungere il seguente capoverso: «Tutte le maggiori entrate realizzate

dovranno essere reimpiegate nella stessa Regione in cui si sono prodotte. Le direttive del Ministero dell'ambiente di cui al presente comma dovranno perciò essere approvate dalle Regioni interessate agli interventi in parola».

2.7

ROSCIA

Sopprimere il comma 3.

2.9

ROSCIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate ai fini del risanamento idrico della Padania. Allo scopo le regioni interessate disporranno, con delibera, della destinazione dei residui di bilancio, d'intesa con le province e gli enti locali interessati entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.12

ROSCIA

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «edilizia universitaria» aggiungere le seguenti: «al fine di realizzare concretamente anche le iniziative di decentramento deliberate negli anni 1990 e 1991».

3.2

LORENZI, PAGLIARINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «uso anche mediante».

3.3

ROSCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In dipendenza delle esigenze di funzionamento della Università di Bergamo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 del ottobre 1991 anche al personale dirigente e tecnico-amministrativo in servizio alla data del 31 ottobre 1992 presso la stessa Università. A tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo, passato alla università statale ed inquadrato anche in soprannumero, viene mantenuto l'eventuale migliore trattamento economico in godimento alla predetta data, da riassorbire con futuri miglioramenti economici. Agli oneri

derivanti dall'applicazione delle precedenti norme si fa fronte mediante utilizzazione, per gli anni 1992 e 1993, dei finanziamenti di cui allo stesso articolo 17.

2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 9, del medesimo decreto anche ai ricercatori vincitori dei concorsi banditi e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 28 ottobre 1991».

3.1

CITARISTI, RAVASIO

Art. 4.

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È ridotta di 38 miliardi l'autorizzazione di spesa recata nel decreto-legge n. 65 del 1989 convertito, con modificazioni nella legge n. 155 del 1989, iscritta al capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1993».

4.3

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, GIOVANOLLA

Al comma 1, dopo le parole: «dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive» aggiungere le seguenti: «ecluse quelle per la scuola materna».

Consequentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È ridotta di 6,8 miliardi l'autorizzazione di spesa recata nel decreto-legge n. 65 del 1989 convertito, con modificazioni nella legge n. 155 del 1989, iscritta al capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1993».

4.4

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, GIOVANOLLA

Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le altre: «50 per cento».

4.7

ROSCIA

Al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dall'...» con le seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb) della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, per l'...».

4.5

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, GIOVANOLLA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. I docenti che alla data della entrata in vigore della presente legge abbiano superato le prove del concorso direttivo indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1990 e non siano stati inseriti in graduatoria perchè non appartenenti ai ruoli della scuola elementare, purchè in possesso dei requisiti prescritti all'entrata in vigore della presente legge oppure se appartenenti a ruoli diversi abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola elementare, hanno diritto ad essere inseriti nella suddetta graduatoria.

3-ter. Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993/94. I posti relativi all'anno scolastico 1992/93, destinati al predetto concorso sono conferiti, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto legge 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

3-quater. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cattedre per soli titoli è da ritenersi la stessa prevista per il completamento delle procedure consorsuali, il 31 dicembre 1989, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legge 6 novembre 1989 n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. I docenti inclusi in graduatoria con riserva, per aver presentato la domanda entro il termine previsto dal comma precedente, sono considerati inclusi nella graduatoria dei concorsi a cattedre per soli titoli a tutti gli effetti: gli stessi docenti hanno diritto, come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge citato, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato la relativa domanda.

3-quinquies. La graduatoria dei concorsi ispettivi espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate di un anno rispetto alle date indicate nei rispettivi bandi. Conseguentemente sono rideterminati in relazione alle disponibilità i contingenti di posti da assegnare ai medesimi concorsi».

Art. 4.

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli di esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto legge 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni con la legge 27 dicembre 1989, n. 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993-94. I posti relativi all'anno scolastico 1992-93, destinati al predetto concorso, sono conferiti ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tale graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge del 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge del 27 dicembre 1989, n. 417.

4-bis. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6, del decreto legge n.357 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

4-ter. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cattedra per soli titoli è da ritenersi la stessa prevista per il completamento delle procedure concorsuali, il 31 dicembre 1989, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 25, del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. I docenti inclusi in graduatoria con riserva per aver presentato la domanda entro il termine previsto dal comma precedente sono aggiunti dopo l'ultimo candidato nelle rispettive graduatorie dei concorsi a cattedra per soli titoli a tutti gli effetti. Gli stessi docenti hanno diritto, come previsto dal comma 3 dall'articolo 8 del decreto legge citato, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato la relativa domanda».

4.1

BISCARDI, CANNARIATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque conseguente a concorsi già espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga. Le stesse disposizioni si applicano inoltre ai concorsi relativi alla copertura dei posti recati in aumento dai piani di sviluppo delle università di cui alla legge 7

agosto 1990, n. 245, nonché di quelli che risultino vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno».

4.6

ALBERICI, NOCCHI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per le finalità di cui alla legge n. 1044 del 1971, in deroga a quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, comma 3, i contributi riscossi dall'INPS a titolo di finanziamento per gli asili nido sono corrisposti direttamente alle regioni, come stabilito con proprio decreto da emanarsi dal Ministro dell'interno entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza permanente Stato-regioni.

2. L'aliquota contributiva dello 0,10 per cento relativa agli asili nido è dovuta anche dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro con propri decreti.

3. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 16 del 1985, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotta di lire 50 miliardi.

4. A modificazione di quanto previsto nell'articolo 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazione, 26 aprile 1983, n. 131, gli asili nido sono esclusi dai servizi pubblici a domanda individuale».

4.0.1

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, CHIARANTE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per le finalità di cui alla legge n. 1044 del 1971, in deroga a quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, comma 3, i contributi riscossi dall'INPS a titolo di finanziamento per gli asili nido sono corrisposti direttamente alle regioni, come stabilito con proprio decreto da emanarsi dal Ministro dell'interno entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza permanente Stato-regioni.

2. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 16 del 1985, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotta di lire 50 miliardi.

3. A modificazione di quanto previsto nell'articolo 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazione, 26 aprile 1983, n. 131, gli asili nido sono esclusi dai servizi pubblici a domanda individuale».

4.0.2

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, CHIARANTE

Art. 6.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

6.1 FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Sopprimere il comma 6.

6.3 TEDESCO TATÒ, LORETO, PEDRAZZI CIPOLLA,
SPOSETTI, BACCHIN, GIOVANOLLA

Sopprimere il comma 6.

6.4 ROSCIA

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il diritto di prelazione. In questo caso alla vendita non si provvede con il sistema dell'asta pubblica. Il prezzo di compravendita viene determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente».

6.2 FERRARI Karl, DUJANY, RIZ, RUBNER

Art. 7.

Sopprimere il comma 2.

7.3 BRESCIA, BETTONI, TORLONTANO, STEFANO,
ZUFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Entro il 31 marzo 1993, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, presenta al Parlamento una relazione sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziaria degli anni 1989, 1990, 1991, 1992».

7.4 BRESCIA, BETTONI, STEFANO, TORLONTANO,
ZUFFA, BACCHIN

Al comma 3, dopo le parole: «d'importo pari al» inserire le seguenti: «70 per cento del».

7.1 ROCCHI

Aggiungere il seguente comma:

«4) Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986 n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994».

7.2

CARPENEDO

Art. 8.

Sopprimere il comma 1.

8.1

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 16 del 1985 è ridotta di lire 10 miliardi».

8.9

NOCCHI, BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO,
CHIARANTE, GIOVANOLLA

Sopprimere al primo periodo del comma 1, le parole: «o privato e attività professionale o di lavoro autonomo».

8.2

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 1, dopo le parole: «pubblico o privato» sopprimere fino alle parole: «lavoro autonomo» comprese.

8.4

.....

Al comma 1 sostituire le parole da: «le disposizioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «Possono essere consentite eccezioni alla regola delle incompatibilità per prestazioni di valorizzazione artistica e professionale da regolamentare all'interno del contratto nazionale di lavoro, fatti salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive dell'Ente».

8.10

BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO,
GIOVANOLLA

Al comma 1, sostituire il periodo: «Possono ... autorizzata.» con il seguente: «Per il 1993 il trattamento economico di competenza dell'ente sarà sospeso per la durata di prestazioni professionali autonome a carattere saltuario che verranno a trovarsi in concomitanza con l'attività produttiva dell'ente, in riferimento alle categorie di appartenenza».

8.16

ROSCIA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «essere consentite» fino a: «per singole».

8.5

CREUSO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «singole prestazioni professionali» fino a: «di altissimo livello artistico».

8.6

CREUSO

Al comma 1 dopo le parole: «Carattere saltuario» sopprimere il periodo fino alle parole: «direttore artistico» compreso.

8.7

CREUSO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 16 del 1985 è ridotta di lire 6 miliardi».

8.11

NOCCHI, BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO,
CHIARANTE, GIOVANOLLA

Sostituire al periodo del secondo comma dell'articolo 8 le parole: «e le istituzioni di cui al comma 1» con le parole: «lirici e istituzioni concertistiche assimilate».

8.3

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Al comma 2, all'ottava riga dopo: «opere e spettacoli» aggiungere: «o stagioni».

8.12

BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO,
GIOVANOLLA

Al comma 2, dopo le parole: «carattere di continuità» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la copertura dei soli ruoli solistici dell'orchestra potrà farsi luogo a contratti di lavoro autonomo».

8.18

SCAGLIONE

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

8.13

BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO,
GIOVANOLLA

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 1992 è accettata» sostituire con: «solo dopo oggettive gravi proteste scritte da parte del Direttore stabile o musicale, del Maestro del coro o Direttore ospite. In tal caso il Sovrintendente sentito il Direttore Artistico ha facoltà di dare corso al procedimento di verifica, mediante delibera del Consiglio di amministrazione. Conseguentemente il Sovrintendente procederà alla nomina di apposita commissione attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici».

8.8

PAIRE, CREUSO

Al comma 2, sostituire le parole da: «su richiesta» sino alla fine del comma, con le seguenti: «solo dopo oggettive, gravi proteste scritte del direttore stabile o musicale, del maestro del coro o maestro direttore ospite. In tal caso il sovrintendente, sentito il direttore artistico, ha facoltà di dar corso al procedimento di verifica, mediante delibera del consiglio d'amministrazione; conseguentemente il sovrintendente procederà alla nomina dell'apposita Commissione attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici».

8.17

SCAGLIONE

Il comma 6 è soppresso.

Conseguentemente, aggiungere, il seguente comma:

«8-bis. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 16 del 1985 è ridotta di lire 10 miliardi».

8.14

NOCCHI, BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO,
CIARANTE, GIOVANOLLA

Il comma 7 è soppresso.

Conseguentemente, aggiungere, il seguente comma:

«8-bis. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 16 del 1985 è ridotta di lire 4 miliardi».

8.15

NOCCHI, BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO,
CIARANTE, GIOVANOLLA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessione autostradali, nonchè per la revizione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari e degli investimenti di rilevante interesse nazionale, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e ei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. IL Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a modificare con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e a determinare le finalità di utilizzo di detti sovrapprezzi.

4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono annualmente trasmettere all'ANAS.

5. Le società concessionarie autostradali, ancorchè non quotate in borsa sono soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 15 della legge 18 agosto 1982, n. 531 e le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

9.0.1

IL GOVERNO

Art. 14.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del comma precedente si applicano

limitatamente agli interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno, o da cedole acquistate separatamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

14.1

CREUSO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

«1. Per il completamento del Telescopio Nazionale Galileo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per gli anni 1993, 1994, 1995 a valere sul Fondo globale M.A.E.».

14.0.1

CREUSO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

«1. Le funzioni di assistenza precedentemente esercitate dalle province sono svolte dai comuni. Le province trasferiscono alle Regioni le risorse finanziarie effettivamente erogate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali annuali.

2. Le Regioni disciplinano, per lo svolgimento di dette funzioni, il modello organizzativo gestionale.

3. Per il 1992 la quota di trasferimento dalle province alle Regioni è proporzionale al relativo periodo di attività».

14.0.2

CREUSO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. I commi 2, 3, 4 5 e 10 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono abrogati.

2. Il comma 11 del decreto legge di cui al comma 1 è così sostituito:

«11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori pubblici e privati, previsto

dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 10,70 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 5,5 per cento. La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata al 4,70 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata allo 0,90 per cento. Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti".

3. Il comma 12 del decreto legge di cui al comma 1 è così sostituito:

"12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993".

4. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. Sulla quota eccedente l'importo di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento".

14.0.3

SPOSETTI, BRESCIA, BETTONI, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA, BACCHIN

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. I commi 2, 3, 4 5 e 10 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono abrogati.

2. Il comma 11 del decreto legge di cui al comma 1 è così sostituito:

"11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori pubblici e privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 10,70 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e successive

modificazioni, è determinato nella misura del 5,5 per cento. La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata al 4,70 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata allo 0,90 per cento. Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti".

3. Il comma 12 del decreto legge di cui al comma 1 è così sostituito:

"12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993".

4. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. Sulla quota eccedente l'importo di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento".

14.0.4

PAVAN, GIORGI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

35^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*La seduta inizia alle ore 18.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**(R 144 0 03, C 6^a, 1^o)

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio» predisposto in attuazione degli articoli 1 e 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142

(Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142) (Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il relatore CUSUMANO, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, illustra uno schema di parere, nel quale la Commissione dà preliminarmente atto al Governo di aver realizzato una compiuta attuazione della direttiva, favorendo l'evoluzione del sistema finanziario italiano secondo gli indirizzi impressi dal Parlamento con la recente produzione legislativa in materia. La Commissione dà altresì atto al Governo di aver utilizzato la delega nel rispetto dei criteri e dei principi generali e specifici fissati dal legislatore, in aggiunta a quelli rivenienti dalla direttiva.

Esprimendo pertanto parere favorevole, la Commissione formula talune indicazioni al fine di migliorare il testo di alcuni articoli, ovvero di chiarirne la portata. In particolare, con riferimento all'articolo 1, si prospetta l'opportunità di integrare la nozione di «ente creditizio comunitario» precisando che, sia la sede legale sia l'amministrazione centrale devono essere situate in uno stesso Stato comunitario; all'articolo 3, dopo una richiesta di specificazione che individui meglio la nozione di raccolta del risparmio, si suggerisce che il CICR abbia presente l'opportunità di contenere l'indebitamento delle imprese, rispetto al capitale di rischio e che, nel valutare la non applicabilità del divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico, tale organo abbia

riguardo, con riferimento alla lettera d) del comma 4, alla eventuale natura finanziaria dell'emittente e delibere sentita la CONSOB; si propone inoltre di interpretare il comma 1 dell'articolo 5, nel senso che le attività svolte dagli enti creditizi non debbano dettagliatamente risultare elencate nei rispettivi statuti; con riferimento all'articolo 7, si prospetta l'opportunità che la Banca d'Italia, nella determinazione dei principi dell'attività di vigilanza, adotti parametri di tipo quantitativo, comunque quanto più possibile oggettivi, con specifico riguardo all'apertura di succursali, alle modifiche statutarie e all'esercizio dei poteri di vigilanza.

Il relatore illustra poi dettagliatamente alcune proposte di modifiche agli articoli 8, 13, 14 e 15, volte essenzialmente ad instaurare un concorso di responsabilità, in termini di vigilanza, tra Banca d'Italia e CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare poste in essere da soggetti che esercitano anche attività creditizia e, comunque, a tener fermo il duplice ordine di regole sancite dalla legge n. 1 del 1991, in tema di stabilità patrimoniale e di trasparenza e correttezza. Da conto poi delle altre proposte formulate nello schema di parere con riferimento, tra l'altro, all'articolo 25, in materia di fusione e cessione, in ordine al quale, oltre a prorogare a 30 giorni il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, sarebbe opportuno prevedere un'estensione temporale delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 7 della legge n. 218 del 1990. Altre proposte modificative sono volte a prevedere l'applicazione della disciplina sugli obblighi di informazione e correttezza e sulla vigilanza della CONSOB, di cui alla legge n. 1 del 1991, agli enti creditizi comunitari ed alle società finanziarie, nonché a mantenere ferme le disposizioni concernenti la quotazione e la negoziazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati e la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.

Il relatore Cusumano illustra successivamente alcune osservazioni volte a richiamare l'articolo 26 del decreto legislativo n. 356 del 1990 per la definizione della nozione di controllo, a prevedere la pubblicazione annuale da parte della Banca d'Italia di una relazione sull'esercizio dell'attività di vigilanza, nonché volte ad invitare il Governo, in sede di redazione del testo unico delle leggi in materia creditizia, a dedicare una particolare attenzione alle norme penali.

Il relatore precisa quindi che la disposizione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3, in materia di emissioni obbligazionarie, non pregiudica la disciplina contenuta nell'articolo 2410 del codice civile e che la delegificazione attuata agli articoli 10 e 11 in materia di fissazione dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli enti creditizi deve intendersi finalizzata a rendere tale disciplina più conforme ai casi concreti e quindi più severa.

Dopo che i senatori VISCO e RONZANI hanno dichiarato di condividere tale schema di parere, pur astenendosi in merito alla valutazione sul corretto utilizzo della delega, lo schema di parere favorevole con osservazioni, illustrato dal relatore Cusumano, posto ai voti, è approvato.

La seduta termina alle ore 18,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

28^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Boniver, il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli e il sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUL PROCESSO VERBALE(R 32, C 7^a, 2^o)

La senatrice ALBERICI prende la parola per segnalare che dal resoconto sommario della 27^a seduta della Commissione (svoltasi lo scorso 19 novembre), nella parte relativa all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 227, recante istituzione del Comitato nazionale di bioetica, non risulta chiaramente che la valutazione del Gruppo del PDS era favorevole a condizione che al testo fossero approvate tre rilevanti modifiche.

Il senatore LOPEZ interviene a sua volta, con riferimento al medesimo resoconto sommario, per segnalare che il parere favorevole è stato espresso dalla Commissione a maggioranza.

Il presidente ZECCHINO assicura che di tali precisazioni sarà dato conto nel resoconto della seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Ricevuto sostituirà il relatore designato, senatore Ferrari, momentaneamente assente.

Riferisce il senatore RICEVUTO sulle parti del disegno di legge n. 776 di competenza della Commissione. All'articolo 1, comma 1, si prevede la sospensione della facoltà di contrarre mutui per il 1993, limitatamente al 50 per cento delle quote, per la realizzazione dei parchi scientifici nel territorio meridionale, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 363 del 1992, attualmente all'esame del Senato. Il comma 5 del medesimo articolo prevede anche la sospensione della concessione di mutui per gli enti locali; peraltro tale sospensione non si applicherà ai mutui relativi all'edilizia scolastica previsti dalla legge n. 430 del 1991.

L'articolo 3 prevede alcune disposizioni per l'edilizia universitaria. In particolare si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi di edilizia già avviati e quelli necessari a rendere funzionali edifici già parzialmente eseguiti.

L'articolo 4 stabilisce al comma 1 una riduzione all'80 per cento della consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) del personale docente. La norma mira a ridurre il fenomeno dei docenti in soprannumero, pur salvaguardando le esigenze dell'attività didattica. Al comma 2 del medesimo articolo si propone una riduzione del 50 per cento degli incarichi temporanei per l'espletamento di attività diverse da quelle di istituto da parte del personale docente. Infine, il comma 3 prevede la proroga delle graduatorie di concorso del personale docente.

L'articolo 8 concerne gli enti lirici. Si tratta delle disposizioni più controverse del disegno di legge, che hanno determinato molte proteste nel settore; l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha ascoltato ieri le organizzazioni sindacali del comparto musicale, ricavandone l'impressione che sia ormai improrogabile una riforma degli enti lirici, anche per razionalizzare la spesa statale nel settore.

Infine, l'articolo 13 stabilisce nuove norme per l'erogazione di mutui per il completamento di impianti sportivi previsti dalla legge n. 65 del 1987.

Si apre il dibattito.

La senatrice ALBERICI preliminarmente lamenta l'eccessiva ristrettezza dei tempi assegnati alle Commissioni consultate per esprimersi su un provvedimento così rilevante. Riguardo al disegno di legge, esprime riserve sulle disposizioni contenute nell'articolo 4, relative alle DOA, che a suo avviso sono in contraddizione con quanto recentemente disposto nella legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti al riguardo.

Medesime osservazioni valgono anche per la norma relativa ai comandi temporanei, materia già disciplinata dalla legge citata. La sovrapposizione di norme potrebbe inoltre vanificare la volontà di razionalizzare il ricorso al suddetto istituto, voluta anche dalla sua parte politica e sancita nella legge di delega. Anche a questo riguardo, preannuncia la presentazione di emendamenti presso la Commissione bilancio.

Quanto poi alla proroga delle graduatorie dei concorsi del personale docente, la sua parte politica non solleva obiezioni, poichè si

otterrà un indubbio snellimento delle procedure burocratiche; tuttavia occorrerebbe omologare la disciplina del personale direttivo a quella del personale docente e preannuncia un emendamento a tal fine.

Nell'articolo 4 potrebbe essere aggiunta una norma volta a prevedere il mantenimento dell'attuale normativa sulla copertura dei posti vacanti per il personale tecnico e amministrativo delle università. Non si tratta, a suo avviso, di derogare a quanto disposto nella legge di delega sulla mobilità nel comparto del pubblico impiego, ma soltanto di corrispondere alle obiettive necessità delle università. Auspica che, come avvenuto presso la Camera dei deputati, tutte le forze politiche sostengano tale proposta presso la Commissione bilancio.

Il senatore ZOSO chiede quale sia stato il grado di partecipazione alla redazione del disegno di legge n. 776 dei Ministeri interessati, poichè le norme sembrano ispirate solo all'esigenza di realizzare immediati risparmi, a prescindere da ogni coerenza legislativa. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti di natura provocatoria presso la Commissione bilancio, per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità, anche nell'attuale difficile congiuntura economica, di effettuare scelte che non destabilizzino settori così importanti per la vita del Paese come quelli dell'università, della scuola e dello spettacolo.

La senatrice ZILLI, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni della senatrice Alberici e del senatore Zoso, riferendosi in particolare all'articolo 8, chiede se sia opportuno, per realizzare un modesto risparmio economico, incidere così pesantemente sulla vita culturale del Paese.

Il senatore NOCCHI rileva che quanto disposto nell'articolo 8 ha determinato la corale protesta dell'intero mondo dello spettacolo. Si tratta di interventi che provocheranno enormi danni allo spettacolo in Italia, settore ormai da anni sottoposto a dure riduzioni di risorse statali.

Il senatore contesta la filosofia ispiratrice dell'articolo 8, che la sua parte politica giudica inaccettabile sotto diversi aspetti. La riforma degli enti lirici del 1987 è indubbiamente fallita (nessuna delle suddette istituzioni ha rispettato l'obbligo al pareggio del bilancio), anche perchè non era stato stabilito il principio della responsabilità amministrativa dei sovrintendenti. L'articolo proposto viola inoltre l'accordo siglato il 31 luglio scorso tra le organizzazioni sindacali e le imprese sul costo del lavoro, poichè viene cancellato il ruolo della contrattazione e quindi del sindacato nel comparto dello spettacolo. È evidente che la riforma delle norme sulle attività musicali è ormai improrogabile, quella riforma che si arenò nella X legislatura proprio per le resistenze a modificare l'attuale normativa sugli enti lirici.

Il senatore prosegue osservando che l'articolo 8 colpisce i musicisti italiani migliori, ai quali occorrerebbe piuttosto garantire il diritto ad espletare attività artistica e formativa autonoma, per il bene stesso delle attività musicali italiane. Non è accettabile, poi, il potere attribuito al Consiglio di amministrazione degli enti lirici di decidere circa le

incompatibilità e l'idoneità professionale degli orchestrali poichè, se è vero che occorre procedere alla riqualificazione del suddetto personale, i metodi debbono essere totalmente diversi e comunque vanno definiti nell'ambito della contrattazione sindacale. Pur condividendo poi l'esigenza di definire un tariffario nazionale delle prestazioni, non ritiene soddisfacente la norma proposta al comma 5 dell'articolo 8. In ordine alla partecipazione degli enti locali alle spese degli enti lirici, esprime il netto dissenso della sua parte politica: considerate le attuali condizioni finanziarie degli enti locali, tale norma infatti determinerebbe la paralisi dell'attività di molti enti lirici e comunque un enorme squilibrio tra le diverse realtà regionali.

Interviene quindi nel dibattito il senatore PISCHEDDA, il quale dichiara di non condividere lo spirito delle critiche formulate dal senatore Nocchi sull'articolo 8 e prospetta semmai l'opportunità di un ordine del giorno volto a precisare l'interpretazione più corretta da attribuire all'articolo stesso: ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda l'accertamento della idoneità professionale - già previsto, del resto, dalle vigenti norme contrattuali - le cui modalità applicative saranno specificate dalla stessa contrattazione. Quanto al comma 6, infine, giudica opportuno - anche alla luce dei precedenti - responsabilizzare gli enti locali.

Il senatore DE ROSA rileva come l'articolo 8 dia luogo indubbiamente ad incertezze interpretative, che andrebbero sanate. In particolare, non pare ragionevole precludere al personale delle orchestre la possibilità di attività esterne, dalle quali esso ricava una evidente qualificazione professionale. Il divieto di assunzione di personale a tempo determinato di cui al comma 2, poi, è formulato in termini impropri e dovrebbe più opportunamente prevedere un termine temporale. Il senatore conclude auspicando un chiarimento sulle questioni sollevate.

La senatrice BUCCIARELLI invita in primo luogo il ministro Boniver a chiarire l'interpretazione dell'articolo 8, quanto ai commi 6 e 7, concernenti il contributo statale agli enti lirici, poichè non è affatto chiaro il destino del 20 per cento del contributo stesso. Più in generale, invita il Governo a sciogliere il nodo politico della emendabilità del testo ora in esame: l'articolo 8, infatti, andrebbe ampiamente modificato, poichè introduce norme che non hanno nulla a che vedere con l'auspicata riforma degli enti lirici. Premesso quindi che la sua parte politica proporrà nelle sedi opportune la soppressione dell'intero articolo, prospetta, in subordine a ciò, l'ipotesi di modificare il comma 1 introducendo un rinvio alla contrattazione e il comma 2 sopprimendone le parti troppo legate a situazioni particolari.

Il senatore MANZINI, nel fare proprio il generale auspicio che, una volta superata la presente fase di emergenza, il Parlamento e le sue Commissioni possano tornare nella pienezza delle funzioni loro proprie, dichiara di condividere alcuni dei rilievi espressi in ordine all'articolo 8, richiamando inoltre la grave questione del personale tecnico e

amministrativo dell'università segnalata dalla senatrice Alberici. Propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole, condizionato ad un chiarimento sui due temi menzionati.

Concluso il dibattito, replica il relatore FERRARI Bruno. Egli afferma che il testo in esame riflette il progressivo aggravamento dell'emergenza economica e pertanto contiene norme - cita quelle sulle DOA e sui comandi - che si sovrappongono ad altre disposizioni già esaminate dal Parlamento nelle scorse settimane. Esprime quindi una valutazione positiva sulla norma relativa agli impianti sportivi, mentre l'articolo 8 appare punitivo nei confronti degli enti lirici. Il parere che egli propone di trasmettere dovrebbe quindi invitare la Commissione bilancio a modificarne almeno i primi due commi.

Il senatore CANNARIATO interviene brevemente per segnalare come la norma contenuta nell'articolo 8, comma 8, comporterà la fuga di tutti gli artisti dagli enti lirici italiani, per il timore di non ricevere i compensi pattuiti.

Svolge poi la replica il sottosegretario ARTIOLI. Ella giudica favorevolmente l'ipotesi di condizionare il parere favorevole all'introduzione di una norma sul personale tecnico e amministrativo delle università del tenore indicato dai senatori Alberici e Manzini; l'analogo tentativo operato presso l'altro ramo del Parlamento, del resto, non ebbe seguito solo per ragioni di ordine procedurale.

Il ministro BONIVER replica a sua volta, respingendo in primo luogo ogni illazione circa la genesi dell'articolo 8: esso infatti riflette fedelmente gli orientamenti del suo Dicastero, che intende conseguire risparmi, in una fase di gravissima emergenza economica, in un settore che certo riceve contributi statali del tutto insufficienti, ma dove non mancano sprechi. Il testo - inoltre - è stato sottoposto alla valutazione di autorevolissimi esperti in materia. Il Ministro ricorda poi che, rispetto ai paventati pesantissimi tagli al Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e al totale blocco della spesa, è stato possibile contenere in una certa misura i danni; d'altra parte, il solo comma 4 dell'articolo 8 consentirà risparmi per circa 35 miliardi. Il Ministro risponde poi alla senatrice Bucciarelli che il 20 per cento del contributo statale agli enti lirici verrà erogato non appena fissati i criteri da parte degli enti locali. Sulla incompatibilità, ella stessa ha presentato una norma chiarificatrice alla Camera dei deputati, mentre l'accertamento dell'idoneità professionale rappresenta una questione annosa, che ha visto costantemente disapplicate le norme esistenti. Conclude affermando che l'attuazione del comma 2 è evidentemente rimessa alla contrattazione e che il Governo è attivamente impegnato anche per avviare l'iter dell'auspicata riforma del settore musicale.

Il sottosegretario MATULLI, nel replicare, precisa che l'articolo 4, comma 1, contiene effettivamente una norma che si sovrappone parzialmente a quanto previsto dalla recentissima legge delega 23 ottobre 1992, n. 421; tuttavia ciò si giustifica poichè il testo attualmente

in esame è destinato a produrre effetti immediati sul bilancio per il 1993, a differenza della legge citata. Quanto al comma 2 dello stesso articolo, il Sottosegretario fornisce alcuni chiarimenti, ad integrazione di quanto ricordato dalla senatrice Alberici. Infine, il comma 3 è quanto resta del tentativo di inserire nell'articolo il contenuto del cosiddetto disegno di legge Biscardi, che la Camera dei deputati non ha potuto portare a termine per ragioni procedurali.

Terminate le repliche, il presidente ZECCHINO propone che la Commissione dia mandato al relatore di redigere un parere favorevole, con le condizioni e le osservazioni emerse nel corso del dibattito; il parere potrà anche dare conto delle valutazioni espresse dai Gruppi che eventualmente non condividessero tale orientamento.

Sulla proposta del Presidente si apre un dibattito.

Il senatore ZOSO avverte che, in mancanza di precise condizioni relative all'articolo 8, voterà contro la proposta del Presidente.

La senatrice ALBERICI rileva che, se si procedesse alla votazione, la proposta del Presidente sarebbe respinta; il Gruppo del PDS rifugge da intenti ostruzionistici, tuttavia, stante la intensità del dibattito, non ritiene opportuno conferire il mandato al relatore, bensì votare sul testo del parere.

Dopo che il senatore MANZINI ha proposto di rinviare il dibattito, il presidente ZECCHINO fa presente che la sua proposta, conforme del resto alla costante prassi della Commissione, mirava a concludere il dibattito con una soluzione che, senza comportare confusione nei ruoli dei vari Gruppi, consentiva di dar conto dei rispettivi orientamenti.

Dopo nuovi brevi interventi dei senatori NOCCHI, ALBERICI e MANZINI, interviene il senatore CANNARIATO, il quale dichiara di non condividere la proposta di conferire il mandato al relatore per redigere un parere favorevole, stanti gli orientamenti espressi dalla maggioranza dei Gruppi politici presenti nella Commissione. Del resto, i Gruppi di opposizione non possono farsi carico delle assenze - a dir la verità molto frequenti - nelle file della maggioranza.

Il PRESIDENTE ribadisce che la proposta procedurale da lui avanzata scaturisce da una prassi consolidata delle Commissioni in sede consultiva; inoltre tutti sono a conoscenza delle ragioni che hanno imposto ai senatori del Gruppo socialista di lasciare la seduta.

La senatrice ALBERICI confessa di ritenere più opportuno che la Commissione torni a riunirsi per pronunciarsi sullo schema di parere che sarà proposto dal relatore.

Il PRESIDENTE, accogliendo le indicazioni emerse nel dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che avrà luogo domani, giovedì 26 novembre.

La seduta termina alle ore 18,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Fiori e per i lavori pubblici Bisagno.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 7, C 8^a, 14^o)

Il presidente FRANZA avverte che, nella serata di ieri, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha disposto un nuovo calendario dei lavori, in forza del quale l'Assemblea è convocata stamani alle ore 9,30, mentre le Commissioni possono riunirsi nel pomeriggio. Propone pertanto di sospendere la seduta e riprenderla alle ore 16,30 per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 776, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica, e, in sede referente, del disegno di legge n. 126, in materia di piani di ricostruzione post-bellica.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, viene ripresa alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore FABRIS, illustra gli articoli 1, 6 e 10, di competenza della Commissione.

Osserva in particolare che l'articolo 1, al fine di incidere sulla dimensione del fabbisogno, sospende fino al 31 dicembre 1993 la facoltà di contrarre mutui con il concorso, anche parziale, dello Stato, prevista da talune leggi, elencate alle lettere da a) ad f) del comma 1 e

riguardanti, tra l'altro, disposizioni in materia di aree urbane, di trasporto rapido di massa, di interporti e di trasporti in genere.

L'articolo 6 stabilisce un nuovo regime giuridico degli alloggi di servizio dell'amministrazione postale, assoggettandoli al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e prevedendone la cessione in proprietà prioritariamente ai dipendenti assegnatari e loro aventi causa alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 10, infine, è finalizzato a dettare i criteri cui potranno attenersi gli enti locali nella gestione dei servizi pubblici e nella realizzazione di opere ed infrastrutture allo scopo necessarie. Le disposizioni in esame si basano sul principio dell'autofinanziamento degli investimenti da parte dell'ente interessato, che dovrà assicurare l'economicità di gestione del servizio mediante opportune manovre tariffarie. È altresì prevista, a questi scopi, per comuni, province, loro consorzi, aziende speciali e comunità montane, la possibilità di costituire società per azioni, senza il vincolo del mantenimento della proprietà maggioritaria di tali società in capo agli enti locali.

Apertosi il dibattito, la Commissione, considerati gli impegni del sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni Fiori, conviene sulla opportunità di trattare subito l'articolo 6, separatamente dai due restanti articoli di competenza della Commissione.

La senatrice ANGELONI esprime il dissenso del Gruppo democratico della sinistra sull'articolo 6, che, senza tener conto del fatto che la Commissione sta proprio in questi giorni esaminando taluni provvedimenti, di iniziativa governativa e parlamentare, sulla vendita di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è volto a dare una soluzione parziale e discutibile al problema degli alloggi dell'amministrazione postale. Tra l'altro, il disegno di legge n. 618, di cui è prima firmataria, prevede proprio che l'eventuale vendita degli alloggi dell'amministrazione postale debba avvenire nell'ambito di un più organico provvedimento relativo a tutta l'edilizia pubblica residenziale.

Inoltre, l'articolo 6 non può essere neppure ritenuto condivisibile nel merito, in quanto prevede che i ricavi delle vendite siano utilizzati per ripianare i disavanzi di bilancio dell'amministrazione postale, mentre tali proventi dovrebbero essere reinvestiti per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia pubblica.

Propone, pertanto, l'emissione di un parere contrario, con il quale si suggerisca alla Commissione di merito la soppressione dell'articolo 6.

La senatrice FAGNI, dichiarato di concordare con la senatrice Angeloni, osserva che, secondo l'impostazione dell'articolo 6, gli alloggi in questione, realizzati con contributi pubblici, verrebbero venduti a prezzi elevati, calcolati sulla base dei nuovi estimi catastali. Si dichiara altresì contraria al riferimento, contenuto sempre nell'articolo 6, agli alloggi di proprietà dell'azienda di Stato dei servizi telefonici, i cui dipendenti, che hanno ricevuto tali alloggi a seguito della legge n. 58 del 1992 con precise garanzie di potervi abitare, rischierebbero di subire

provvedimenti di sfratto ove i loro appartamenti dovessero essere - come l'articolo 6 consentirebbe - acquistati da terzi.

Il sottosegretario FIORI fa presente che la disposizione in esame è volta a liberare l'amministrazione pubblica da un ingente patrimonio che comporta per essa elevati costi e non è produttivo. Ciò non toglie che la dismissione debba avvenire nel rispetto del diritto alla casa da parte degli assegnatari. Poiché l'esigenza delle dismissioni, considerato il notevole *deficit* del bilancio dell'amministrazione postale, riveste carattere di notevole urgenza, il Governo ha ritenuto di anticipare il processo di vendita di questi alloggi rispetto al più complessivo piano di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica contenuto nel disegno di legge n. 658, sempre di iniziativa governativa. L'operazione che si intende condurre con l'articolo 6 non è però in contraddizione con le finalità di tale ultimo provvedimento, anzi ne ripercorre le linee essenziali per quanto attiene alle procedure di vendita.

Un'eventuale soppressione dell'articolo 6 da parte del Senato rappresenterebbe oltretutto un grave segnale negativo di diniego verso le aspettative di numerosi assegnatari di alloggi che oggi intendono esercitare il diritto di riscatto. Tutt'al più, pertanto, il Governo può essere disponibile, in questa sede, all'inserimento di eventuali osservazioni nel testo del parere, volte a suggerire alla Commissione di merito talune proposte migliorative dell'articolato del provvedimento in esame.

Il senatore NERLI, pur prendendo atto della disponibilità del Governo a valutare favorevolmente ipotesi emendative del testo (e quindi a non porre la questione di fiducia), osserva che, in questa sede, la Commissione è chiamata ad esprimere un semplice parere, favorevole o contrario, sul provvedimento. Pertanto, il Gruppo democratico della sinistra non può che chiedere l'emissione di un parere contrario per le ragioni esposte dalla senatrice Angeloni, ferma restando comunque la sua intenzione di proporre emendamenti nella Commissione di merito.

In particolare, giudica assai negativo il contenuto dell'articolo 6, nella parte in cui consente la vendita degli alloggi anche dopo pochi mesi dalla loro assegnazione.

Il senatore PAIRE dichiara di non avere rilievi all'articolo 6, ma coglie l'occasione per ricordare che giace tuttora senza risposta una sua interrogazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in ordine ai costi della spedizione dei periodici ed ai finanziamenti che la stampa riceve dagli enti locali per la pubblicazione di avvisi in genere e di bandi di gara per la esecuzione di opere pubbliche in particolare.

La senatrice FAGNI osserva ancora che l'articolo 6 del provvedimento fa tuttora riferimento alla determinazione del prezzo sulla base dei nuovi estimi catastali, sui quali il TAR del Lazio si è già pronunciato negativamente. Inoltre, ove gli assegnatari non siano in condizione di acquistare gli alloggi, il provvedimento consente che vengano comunque venduti a terzi, con disastrose conseguenze per gli assegnatari medesimi.

Il senatore CAPPELLI giudica comprensibile l'esigenza, ravvisata dal rappresentante del Governo, di ripianare il disavanzo dell'amministrazione postale, ma dichiara di non comprendere le modalità attraverso le quali l'Esecutivo intende addivenire alla determinazione di un prezzo di vendita effettivamente equo.

A conclusione della discussione sull'articolo 6, il relatore FABRIS prospetta talune osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito sull'articolo 6 (ferma restando la valutazione favorevole di esso da parte della maggioranza). In particolare, si potrebbe suggerire di sostituire, al comma 2, la parola «priorità» con l'altra «prelazione»; si potrebbe chiedere inoltre che, nella determinazione del prezzo di vendita si tenga conto della vetustà degli alloggi e del periodo di permanenza in essi da parte degli assegnatari. In ogni caso, infine, gli assegnatari, per aver diritto all'acquisto, devono aver abitato l'alloggio per un congruo numero di anni.

Si passa quindi alla discussione sulle parti di competenza degli articoli 1 e 10.

La senatrice ANGELONI chiede anzitutto al relatore se a suo avviso la norma di cui all'articolo 1 tende a bloccare la realizzazione degli interporti di secondo livello.

Il relatore FABRIS fa presente che le convenzioni riguardanti le opere da realizzare negli interporti di secondo livello non sono state probabilmente ancora stipulate.

La senatrice ANGELONI prosegue criticando la proroga dei contributi ex GESCAL, che appare finalizzata al ripiano del *deficit* pubblico e non al suo obiettivo istituzionale (la costruzione di alloggi per lavoratori), in una situazione tra l'altro che vede un'ampia giacenza di fondi non utilizzati, derivanti da tale fonte di contribuzione, presso la Cassa depositi e prestiti. Dichiara altresì che l'articolo 10 si pone in linea di continuità con una tendenza alla privatizzazione selvaggia delle funzioni pubbliche, svuotando tra l'altro di significato la legge n. 142 del 1990. Inoltre si introduce una logica di servizi che devono raggiungere l'autosufficienza economica, senza che l'ente locale possa stabilire una politica tariffaria a vantaggio di taluni utenti, eventualmente anche a carico di altri servizi. Per quel che concerne poi la norma di cui al comma 3 dell'articolo 10, evidenzia il rischio che taluni soggetti privati possano sia partecipare al capitale di società miste con l'ente locale, sia prendere parte a gare di appalto bandite dalle medesime società.

Il senatore NERLI preannuncia il parere contrario della sua parte politica sull'articolo 1, in quanto si interviene in modo disordinato per sospendere l'attuazione di importanti leggi di investimento, con riguardo ad esempio alle opere interportuali e alla realizzazione di ferrovie metropolitane, riducendo altresì la sfera di azione degli enti locali nell'apprestamento di servizi necessari alla collettività. Con riferimento poi all'articolo 10, critica la modifica surrettizia alle legge

n. 142 del 1990, che aveva organicamente regolamentato le competenze degli enti locali. Attraverso la costituzione di società miste con la presenza minoritaria dell'ente locale si introduce invece una forzatura, che potrà dar luogo a comportamenti poco trasparenti. Inoltre attraverso l'articolo si reintroduce la figura del concessionario, con modalità che confliggono con la maturazione delle forze politiche sul tema delle procedure di esecuzione delle opere pubbliche.

La senatrice FAGNI critica il blocco dei mutui per il 1993 che, tra l'altro, non consente di affrontare adeguatamente la situazione del trasporto pubblico locale, che versa attualmente in una gravissima crisi, con aziende ormai al collasso. Con riferimento anche all'articolo 10, preannuncia un parere contrario della sua parte politica anche in considerazione di norme attraverso le quali si lascia deperire la gestione pubblica di servizi e non si salvaguarda la funzione centrale dell'ente locale nella loro erogazione.

Il senatore DI BENEDETTO prospetta l'opportunità che la Commissione, in sede di parere, formuli un'osservazione concernente non il blocco generalizzato di cui all'articolo 1, quanto la facoltà di contrarre unicamente quei mutui il cui ammortamento abbia inizio a partire dal 1° gennaio 1994. Ciò potrebbe contemperare, a suo avviso, l'esigenza di una contrazione della spesa pubblica nel 1993 con quella di non interrompere per un lasso di tempo eccessivamente lungo importanti programmi di investimento. Per quel che concerne l'articolo 10, pur osservando che esso prevede una mera facoltà per gli enti locali di costituire società miste con una presenza minoritaria, sottolinea comunque il rischio che gli enti locali possano perdere la loro funzione di sovrintendere alle tariffe di taluni servizi. La senatrice ANGELONI, in un'interruzione, dichiara di condividere l'osservazione all'articolo 1 formulata dal senatore Di Benedetto.

Conclusosi il dibattito il relatore FABRIS, dopo aver sottolineato come l'articolo 10 introduca una mera facoltà per gli enti locali, propone che la Commissione esprima parere favorevole, con le osservazioni già illustrate in sede di discussione sull'articolo 6, nonché con altre riguardanti una più attenta valutazione dei programmi di investimento in relazione ai quali disporre una sospensione dei mutui, la possibilità di consentire i mutui il cui ammortamento abbia inizio dal 1° gennaio 1994, l'utilizzo prioritario dei fondi ex GESCAL per la costruzione di case per i lavoratori, un maggior coordinamento delle norme di cui all'articolo 10 con la legge n. 142 del 1990.

La proposta di parere è posta ai voti ed approvata a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

ANGELONI ed altri - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il sottosegretario BISAGNO preannuncia l'intenzione del Governo di presentare taluni emendamenti al testo del provvedimento.

In particolare, si proporrebbe l'inserimento di due commi aggiuntivi all'articolo 2, con i quali si prevede che al completamento dei lavori in corso provvedano i Comuni interessati con le somme loro assegnate, previa predisposizione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di un elenco dei completamenti da realizzare ed inoltre che i Comuni interessati subentrino ai concessionari nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere previste dai piani di ricostruzione.

Con un emendamento sostitutivo degli articoli 5 e 6 del disegno di legge, il Governo presenterebbe poi una nuova ipotesi di copertura finanziaria, che utilizza le disponibilità in conto residui sui fondi impegnati a carico di taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, parzialmente, l'assunzione di un mutuo quindicennale presso la Cassa depositi e prestiti.

Il Presidente FRANZA ricorda che il Governo dovrà corredare tale emendamento con la relazione tecnica di cui all'articolo 76-bis del Regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 17,35.***IN SEDE CONSULTIVA****Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a: favorevole con condizione)

Riferisce il presidente MICOLINI premettendo che si tratta di un provvedimento collegato, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera c) della legge n. 468 del 1978, alla manovra di finanza pubblica, essendo finalizzato a ridurre le spese e ad aumentare le entrate per favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati nei documenti di bilancio. Gli effetti di questo disegno di legge sul saldo netto da finanziare - egli sottolinea - consistono in una riduzione di 3.069 miliardi per il 1993, 1.588 miliardi per il 1994 e 288 miliardi per il 1995.

Secondo quanto previsto all'articolo 1 la maggiore incidenza su tali riduzioni scaturisce da riduzioni di spesa in conto capitale, dovute principalmente alla sospensione della contrazione dei mutui e delle annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per edilizia residenziale pubblica.

La sospensione dei mutui colpisce per il 50 per cento anche i mutui autorizzati per il 1992 e il 1993 per il finanziamento, nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, dei progetti strategici di infrastrutturazione su cui ha riferito giorni or sono alla Commissione il senatore Cimino come relatore sul disegno di legge n. 717.

Il provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 1, lettera a), contiene la delega al Governo ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza di determinati principi e criteri direttivi comprendenti, fra l'altro, il riordino della materia della concessione delle acque pubbliche e dell'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste e della quantità della domanda per l'uso della risorsa idrica e, per quanto riguarda gli usi industriali irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque.

Rilevato quindi che, in forza del comma 2, dell'articolo 2, l'importo dei canoni di concessione è destinato esclusivamente ad interventi diretti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante l'individuazione di *standard* di consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, tra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse, il relatore conclude sottolineando che il provvedimento ha una sua logica coerente con la complessiva impostazione della manovra di finanza pubblica e prospetta l'opportunità di esprimere un parere favorevole per quanto di competenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORRONI manifesta la contrarietà del Gruppo PDS verso un provvedimento che si muove nella medesima logica della manovra finanziaria governativa e nel quale, fra l'altro, si prospetta un aumento del prezzo per l'uso delle acque anche a scopo produttivo, penalizzando in tal modo ulteriormente il settore agricolo.

Il senatore ZANGARA, premesso che il disegno di legge conferma l'impegno del Governo a portare coerentemente avanti la manovra finanziaria, sottolinea l'importanza di una politica tesa a recuperare ed utilizzare le risorse contenute nelle acque di scarico e le stesse acque depurate da destinare ad uso irriguo.

Posto poi l'accento sul riordino della concessione delle acque pubbliche e sull'adeguamento delle tariffe, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 2, egli rileva come molti Comuni tengano inattivi i depuratori di cui dispongono; ribadisce l'opportunità di una politica di sviluppo delle acque reflue e conclude confermando un parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore CARLOTTO si dice perplesso sulle norme contenute nella citata lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, e prospetta l'opportunità di sottolineare nel parere che non si può assimilare all'uso industriale l'uso irriguo delle acque. L'agricoltura, egli aggiunge, non potrebbe sopportare un aumento delle tariffe per l'utilizzo delle risorse idriche.

Il senatore OTTAVIANI dichiara la contrarietà del Gruppo della Lega Nord ad un provvedimento che ritiene approssimativo e lacunoso. Si tratta, egli sottolinea, dell'ennesimo cerotto ad una ferita dello Stato che richiederebbe un intervento chirurgico. Con l'articolo 1 del disegno di legge si cerca di racimolare qualche risorsa per far fronte ad un debito per il quale occorrerebbero invece tagli drastici ad una serie di spese inutili.

Il senatore RABINO concorda col senatore Borroni sulla necessità di una riflessione. Occorre, a suo avviso, prospettare alla Commissione di merito la necessità di evitare ulteriori mortificazioni a danno del settore agricolo che è già abbastanza tartassato.

Il presidente MICOLINI propone quindi di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole a condizione che non si aumentino i canoni per l'uso irriguo delle risorse idriche.

La Commissione concorda dando mandato in questo senso allo stesso Presidente.

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, nonché altre disposizioni tributarie (687)

(Parere alla 6ª: favorevole con condizione)

Il senatore RABINO riferisce evidenziando che alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo si estende anche alle zone agricole e destinate ad insediamenti di interesse generale l'imposizione del 20 per cento sull'indennità di esproprio, istituita con la legge n. 413 del 1991.

Sottolineato che il valore venale dei terreni situati nelle zone E ed F di cui all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 413, non può essere ricollegato - come è possibile per le zone A, B, C e D - alla necessità di restituire alla collettività una ricchezza ed una rendita ingiustificata, trattandosi di valore dovuto alla capacità imprenditoriale del singolo coltivatore, il relatore dichiara di ritenere ingiustificata la predetta imposta del 20 per cento sull'indennità di esproprio; imposizione che aggraverebbe il rischio di chiusura di molte imprese agricole. Propone pertanto di esprimere parere favorevole a condizione che venga soppressa la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.

Propone inoltre che si chieda alla Commissione di merito l'inserimento di due norme: una intesa a spostare dal 30 giugno 1992 al 30 giugno 1993 il termine previsto per il pagamento dell'IIVA senza penalità, nei casi di contenzioso con gli uffici finanziari; l'altra intesa a stabilire che, in relazione all'assegnazione di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, la dimostrazione della conduzione in affitto dei terreni può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il senatore CARLOTTO dichiara di condividere le proposte del relatore osservando che non ha senso richiedere la dimostrazione della conduzione in affitto dal momento che la normativa fiscale non reca l'obbligo di registrare i contratti di importi inferiori a 2 milioni.

Il senatore PEZZONI, dopo aver preso atto che il provvedimento reca delle sanatorie di effetti prodotti da decreti-legge, sottolinea che ci si trova di fronte alla necessità di un riordino complessivo della normativa fiscale. Occorre, egli aggiunge, essere consapevoli della urgenza di affrontare in tutti i suoi riflessi il problema dei terreni agricoli e dell'attività del settore primario.

Valutare il problema in queste reali dimensioni porta in una direzione che non coincide con la politica delle sanatorie, dalla quale gli agricoltori non possono ottenere quelle certezze di cui hanno bisogno.

Evidenziata la necessità di riordinare - attraverso una intesa tra Stato, regioni ed enti locali - l'intera materia delle aree che stanno attorno alle città, il senatore Pezzoni richiama l'attenzione sul valore sociale e non soltanto economico del problema ed auspica che si vada verso una nuova grande politica agricola compatibile col sostegno dei redditi.

La Commissione quindi conferisce mandato al relatore Rabino di trasmettere alla Commissione di merito un parere nei termini da lui proposti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 26 novembre alle ore 16 e venerdì 27 novembre alle ore 9,30 e 16 per l'esame, subordinatamente all'assegnazione, del disegno di legge di bilancio - Tabella 13 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del disegno di legge finanziaria per il 1993.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (R 29, C 9^a, 3^o)

Il PRESIDENTE avverte che subito dopo il termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 18,25.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

49^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO*La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE CONSULTIVA****Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore, presidente DE COSMO, rileva che il provvedimento in titolo contiene un insieme di misure che non possono trovare collocazione, per la loro peculiare natura, nell'ambito del disegno di legge finanziaria.

Si tratta quindi di un disegno di legge cui è da attribuire il carattere di disegno di legge «collegato alla manovra di finanza pubblica» (ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera c) della legge n. 468 del 1978).

L'articolo 2, in particolare, conferisce una delega legislativa al Governo al fine di introdurre una nuova disciplina relativamente alle concessioni di acque pubbliche e ai relativi canoni, all'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, all'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai vincoli e agli oneri in materia di attività di cava.

Si tratta di normative che hanno per oggetto, direttamente o indirettamente, le attività produttive.

L'articolo 10 reca disposizioni essenzialmente volte a dettare criteri cui dovrà attenersi l'esercizio dei servizi pubblici nonchè la realizzazione e la gestione di opere e infrastrutture da parte degli enti autonomi locali, in una prospettiva di autofinanziamento degli investimenti fondata sulla manovra tariffaria.

In particolare, per quanto concerne le competenze della 10^a Commissione (comma 1), si autorizzano comuni e province a costituire, ai fini, tra l'altro, dell'esercizio di servizi pubblici, società per azioni senza il mantenimento della proprietà maggioritaria in capo all'ente locale. A tal fine si prevede che tali enti scelgano i soci privati per l'eventuale collocazione sul mercato delle relative azioni.

Propone infine alla Commissione la formulazione di un parere favorevole con osservazioni.

Si apre il dibattito.

La senatrice TADDEI, nel preannunciare il contrario avviso della propria parte politica alle disposizioni in esame, lamenta che la manovra finanziaria disegnata dal Governo trascuri del tutto le conseguenze negative sul sistema industriale.

Il senatore PAIRE, pur approvando la proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, esprime forti perplessità in ordine alla ripetuta adozione di misure che appesantiscono gli oneri a carico delle industrie: queste, infatti, ne attenuano la capacità produttiva, finendo per impedirne lo sviluppo concorrenziale.

La Commissione, infine, a maggioranza approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

50ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 7, C 10ª, 19º)

Il presidente de COSMO comunica che il senatore Baldini, relatore per lo schema di regolamento previsto dall'articolo 3 della legge n. 222 del 1992, è impegnato nei lavori dell'Assemblea nazionale del Partito socialista italiano e, pertanto, l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno si intende rinviato. Tenuto conto, inoltre, che i documenti finanziari e di bilancio approvati dalla Camera dei deputati non sono ancora stati assegnati alle Commissioni, per l'esame di loro competenza, avverte che la Commissione si riunirà nella giornata di domani per ascoltare le relazioni sulle tabelle nn. 14, 16 e 20, proseguendo il dibattito anche in seduta notturna in modo da consentirne la

conclusione entro la giornata di venerdì, secondo gli indirizzi già assunti dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de COSMO avverte che la Commissione si riunirà - per l'esame del bilancio di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria per il 1993 - domani, giovedì 26 novembre, alle ore 15. La Commissione, infine, è convocata per il seguito e la conclusione dell'esame dei documenti finanziari e di bilancio venerdì, 27 novembre, alle ore 9 e 15.

La seduta termina alle ore 17,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARLOTTO, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che il decreto-legge n. 435 costituisce la reiterazione del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373, non è convertito in legge per decorrenza dei termini.

Il nuovo decreto riproduce infatti il testo del precedente n. 373, come modificato ed approvato dalla Camera dei deputati, con alcuni ulteriori miglioramenti ed aggiunte.

Il Governo ha ritenuto di adottare lo strumento del decreto-legge stante la necessità ed urgenza di recuperare flussi finanziari fiscali e parafiscali indispensabili per la riduzione del disavanzo pubblico e per concretizzare iniziative di lotta all'evasione fiscale e contributiva.

Il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, l'attivazione degli sportelli polifunzionali e ciò ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 412 del 1991, che stabilisce uno sportello unico per le procedure di iscrizione e per gli accertamenti da parte dell'INPS, dell'INAIL e dello SCAU.

Pur essendo lo sportello polifunzionale previsto dalla legge n. 412, si è infatti reso necessario il decreto in esame per renderne attuabili alcune disposizioni che non apparivano sufficientemente chiare e complete.

La norma in esame consente fra l'altro di ammettere al pagamento delle contribuzioni previdenziali diverse decine di migliaia di lavoratori

autonomi che sono attualmente in attesa delle decisioni delle Commissioni provinciali dell'artigianato e del commercio. Con lo sportello unico, ad effetto obbligatorio immediato per tutti gli enti interessati, si eviteranno inoltre iscrizioni tardive o mancate iscrizioni ad alcuni enti e saranno possibili e facilitati i riscontri incrociati. È indubbio anche il vantaggio per chi è tenuto all'utilizzo dello sportello unico per le denunce e dichiarazioni: con una sola operazione cioè si potranno assolvere tutti gli adempimenti a cui sono soggette obbligatoriamente le ditte che svolgono qualsiasi attività sia che si valga di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi.

Il Relatore si sofferma quindi sull'articolo 2 che prevede la creazione di una base di dati per sviluppare un efficace sistema di lotta all'evasione che ha come fulcro l'utilizzo obbligatorio e costante del codice fiscale personale.

Dopo aver quindi ricordato che i comuni dotati di servizi telematici e di centri di elaborazione dati avranno l'obbligo di consentire il collegamento con gli organismi che gestiscono attività di prelievo fiscale e parafiscale o che comunque erogano servizi di pubblica utilità, sottolinea come l'articolo 3 preveda un sistema di vigilanza integrato con l'istituzione di un «corpo ispettivo unificato» di circa 4000 unità, al quale partecipano la guardia di finanza, i carabinieri, le forze di polizia nonché gli ispettori del lavoro e degli enti di previdenza e dell'amministrazione finanziaria.

Ricorda infine che l'articolo 4 prevede sanzioni particolarmente gravose nei casi di omissioni contributive, ma consente, entro il 31 gennaio 1993, in presenza di spontanee autodenunce, l'abbattimento parziale delle sanzioni e degli interessi annui per il ritardato versamento. Illustra quindi brevemente gli articoli 5 e 6 relativi alla gestione degli stabilimenti termali dell'INPS e alle relazioni degli enti previdenziali.

Il presidente GIUGNI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di domani, 26 novembre 1992.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente GIUGNI ricorda che nella seduta di ieri era stata esaurita la discussione generale sul provvedimento.

Il relatore TANI dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni che, posta ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

(R 139 b, R 65ª, 1°)

Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA

(Osservazioni alle Commissioni riunite 5ª, 6ª e 10ª. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore COVIELLO, illustra il documento in titolo, sottolineando che, data la delicatezza della materia, sono in corso approfondimenti da parte del suo gruppo che possano permettere la formulazione di un parere adeguatamente elaborato. Ricorda quindi come il programma sulle privatizzazioni rappresenti - insieme alla legge delega su sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza locale e ai decreti in materia finanziaria - una delle fondamentali operazioni per il risanamento economico previsto dal Governo. La legge n. 359 del 1992 ha rappresentato il primo passo verso l'opera di privatizzazione delle imprese pubbliche e il documento in esame è il suo strumento operativo. Il documento analizza in primo luogo l'articolato processo che ha determinato, a partire dagli anni '30, l'affermazione di un sistema di economia mista con una forte presenza dello Stato in settori strategici quali la siderurgia e la chimica. L'intervento dello Stato si è poi allargato anche a settori assai diversificati, più nell'ottica del salvataggio di situazioni patologiche dell'impresa che come stimolo dei livelli di efficienza produttiva. Il documento sottolinea quindi come, allo stato attuale, il sistema economico misto determinatosi risulti difficilmente compatibile con i trattati CEE ed in particolare con l'accordo di Maastricht. Il Governo si trova nella necessità di procedere ad un riassetto dell'intero apparato produttivo che consiste non in una smobilitazione del sistema industriale pubblico, ma nella sua privatizzazione, rispetto alla quale si prevedono azioni di sostegno al fine di salvaguardarne l'efficienza economica. Il Relatore sottolinea quindi come gli obiettivi contenuti nel documento confermino quelli già fissati nella legge n. 359 del 1992, volti fondamentalmente a contribuire alla riduzione del debito pubblico e alla valorizzazione delle forze economiche ancora valide presenti nel sistema. Il documento sottolinea peraltro come questa operazione avvenga in un periodo congiunturalmente negativo dell'economia internazionale ed interna, con il cattivo funzionamento della Borsa italiana e con limiti di competitività del sistema industriale nazionale. L'industria pubblica soffre di un invecchiamento della dirigenza e di una polverizzazione che va necessariamente rivista. Ricorda inoltre la sottocapitalizzazione dell'impresa pubblica e l'insufficiente cultura del Paese in materia di libertà del mercato. Le imprese private italiane, per loro conto, operano in settori di arretramento della domanda mondiale, mentre alcuni settori di quelle pubbliche sono attualmente estremamente redditizi. Deve quindi essere riattivato un circuito competitivo dell'intera industria nazionale che faccia affluire capitali al settore industriale attraverso, per esempio, un azionariato diffuso che, partecipando al capitale di rischio, liberi flussi crescenti di risparmio verso i settori produttivi. Ciò rappresenta peraltro uno degli obiettivi specifici del programma di riordino insieme al ruolo che i dipendenti devono avere nella gestione delle imprese. Il documento passa poi ad illustrare la situazione economica delle singole società da privatizzare, alcune delle quali non saranno alienate perchè strutturalmente in perdita. Alcune società dovranno invece essere

riorganizzate per essere successivamente privatizzate, mentre altre ancora saranno immediatamente alienate. È evidente che le imprese strutturalmente in perdita creeranno problemi occupazionali di non piccole dimensioni soprattutto in settori come quelli della chimica o della cantieristica. Ciò avrà effetti ancora più gravi soprattutto in quelle zone dove il tasso di disoccupazione è già notevole. Inevitabile sarà quindi la creazione di attività sostitutive da porre in essere con sostegni alla nuova imprenditoria di dimensioni minori, così come inevitabile sarà l'attivazione di misure di carattere sociale. Su questi due punti, tuttavia, il Relatore sottolinea la deficienza del documento che deve essere assai attentamente valutato: non è infatti chiaro quali potrebbero essere le attività sostitutive cui si fa riferimento nè quali le misure di protezione sociale che si intenderebbero adottare.

Il presidente GIUGNI, proponendo di rinviare la discussione generale sul provvedimento, data anche l'ampiezza della relazione per la quale ringrazia il Relatore, fa presente la propria intenzione di proporre, successivamente alla sessione di bilancio, una indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale del paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

24^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CONDORELLI*Interviene il ministro per la sanità DE LORENZO.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE CONSULTIVA****Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati**(Parere alla 5^a Commissione: contrario.)

Riferisce il senatore PULLI. Rileva che scopo primario del disegno di legge è la riduzione del disavanzo pubblico; ci si prefigge di agire in tal senso, però, quasi esclusivamente riducendo gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale, mentre poco o nulla si fa per ridurre la spesa corrente. L'articolo 1 del disegno di legge prevede un sostanziale blocco della facoltà di contrarre mutui, ma al comma 5 si prevedono alcune deroghe, fra le quali vi è quella relativa ad una spesa di 75 miliardi per la lotta contro l'AIDS. Al comma 7 si prevede poi una deroga per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al fondo sanitario nazionale in conto capitale in sede di legge finanziaria per il 1993. Il relatore rileva, quindi, che i finanziamenti relativi all'applicazione del predetto articolo 20 della legge n. 67, oltre ad essere decurtati per finanziare le leggi in materia di lotta contro l'AIDS e contro la droga, sono stati limitati in termini assoluti già nel 1992. L'articolo 7 del disegno di legge in titolo prevede poi una riduzione delle quote destinate alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome, sulla quale sarebbe stata raggiunta una intesa con i soggetti interessati. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, al fine di esplicitare la preoccupazione notevole della Commissione per le restrizioni relative alla spesa sanitaria in conto capitale.

Il senatore PISATI sottolinea la necessità, con riferimento all'articolo 7, di conoscere le somme complessive rispetto alle quali si operano le riduzioni percentuali di trasferimenti alle regioni a Statuto speciale.

Il senatore **SIGNORELLI** rileva che si è assistito negli ultimi anni ad una progressiva riduzione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 67 del 1988 per la costruzione di case di riposo per anziani e disabili non autosufficienti. Il disegno di legge in titolo di fatto prevede una forte limitazione delle somme disponibili a tal fine, e pertanto il Gruppo del MSI-DN ritiene che si debba esprimere un parere contrario.

Il senatore **BRESCIA** sottolinea la necessità di chiarire la reale portata dell'articolo 7 in termini quantitativi. Sottolinea poi che il ministro De Lorenzo ha insistito molto, in dichiarazioni rilasciate sui mezzi di comunicazione di massa, sul fatto che sono stati mantenuti almeno in parte i finanziamenti relativi all'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988; tuttavia quella legge non è stata di fatto mai applicata, e non è partito alcun progetto operativo, a causa delle procedure centralistiche e defatiganti stabilite dal Governo. Ritiene quindi assolutamente necessario che per il triennio 1993-1995 si recuperi la possibilità di erogare 10.000 miliardi snellendo nel contempo le procedure amministrative. Analogo discorso si può fare per i provvedimenti di lotta contro l'AIDS, per i quali le procedure burocratiche stabilite dal Governo hanno sostanzialmente bloccato l'uso delle risorse. Su un piano più generale rileva che lo stesso ministro De Lorenzo per il 1991 ha ammesso un consuntivo complessivo di spesa sanitaria di oltre 90.000 miliardi; applicando a tale somma gli aumenti derivanti dal tasso di inflazione si dovrebbe arrivare per il 1993 ad una spesa di 100.000 miliardi, mentre invece il fondo sanitario nazionale per tale anno previsto nel disegno di legge finanziaria ammonta solo a circa 83.000 miliardi. Il Governo tende quindi a scaricare sulle regioni e in definitiva sui cittadini gli effetti perversi della perdurante sottostima del fondo sanitario nazionale. Per tali motivi ritiene necessario esprimere un parere contrario sul disegno di legge.

Il senatore **PISATI**, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni del senatore Brescia, rileva che a giudizio della Lega Nord la situazione attuale è la conseguenza di un modo distorto di considerare l'autonomia delle regioni, viste come una semplice sovrastruttura burocratica dello Stato centrale. Il passaggio ad un sistema federale consentirebbe almeno di fare chiarezza sulle reali responsabilità. Preannuncia quindi che il Gruppo della Lega Nord è favorevole all'espressione di un parere contrario.

Il senatore **CARRARA** ritiene che vi sia una grande esigenza di chiarezza che parte da una opinione pubblica giustamente preoccupata. Fa presente che in Lombardia i farmacisti hanno maturato crediti per ben 500 miliardi che a causa dell'atteggiamento del Governo non possono di fatto essere soddisfatti, mentre le imprese fornitrici delle USL debbono attendere per i pagamenti loro dovuti tempi lunghissimi, che in taluni casi arrivano a 200 giorni. Esprime poi disagio per il fatto che anche in periferia vengono fatte circolare copie del decreto delegato in materia di riordino del Servizio sanitario nazionale che il governo si appresterebbe a varare. Tale stato di cose determina una

notevole incertezza nei rapporti tra il Governo, le regioni e le USL. Chiede quindi che la Presidenza si faccia carico di sollecitare il ministro De Lorenzo affinché vengano forniti alla Commissione dati certi, almeno con riferimento agli esercizi finanziari pregressi.

Il senatore MARTELLI fa presente che vi è un vasto dissenso sull'operato del Ministro, per cui sarebbe logico che si presentasse una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Il senatore GARRAFFA ritiene che il Parlamento sia stato escluso dalla possibilità di esaminare seriamente le problematiche attinenti al settore sanitario, in quanto il Governo non fornisce dati chiari in ordine alla effettiva portata delle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo. Rileva poi che non è stata fornita nessuna risposta ad una sua richiesta, avanzata alcune settimane fa di poter disporre dei dati relativi al tasso di utilizzazione dei medici ambulatoriali interni. La Commissione si trova quindi nella condizione di poter sostenere l'inaffidabilità del Ministro, che tende a celare le sue gravi responsabilità con affermazioni verbali rilasciate ai mezzi di comunicazione di massa. Auspica quindi la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro De Lorenzo sulla quale dovrebbe manifestarsi un largo consenso in considerazione dello stato di disagio più che giustificato che si avverte tra i cittadini. Preannuncia infine che il Gruppo repubblicano è favorevole ad esprimere un *parere contrario sul provvedimento in titolo*.

Il presidente CONDORELLI ritiene anomalo che, mentre la legge delega recentemente varata prevede la chiusura degli ospedali sottoutilizzati, si sblocchino stanziamenti per centinaia di miliardi destinati a ristrutturazioni. Lamenta infine che il Governo non ha fornito dati esplicativi sulla reale portata del disegno di legge.

Il senatore GARRAFFA fa notare al presidente Condorelli che per chiudere un ospedale occorrerebbe uno studio approfondito della situazione del territorio; gli stanziamenti per le ristrutturazioni sono destinati a tutti gli ospedali, anche a quelli di grandi dimensioni, come l'ospedale Cardarelli di Napoli, che si trovano in una condizione inaccettabile di fatiscenza, e che non si può certo pensare di chiudere.

Il senatore PERINA, con riguardo alle affermazioni del senatore Brescia, fa notare che i ritardi nei programmi di ristrutturazione previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 sono stati dovuti a divergenze interpretative tra il Governo e le regioni in ordine all'applicazione di tale legge; il recupero di circa 1.000 miliardi però deve essere considerato in modo positivo se accompagnato da uno sblocco delle procedure per l'erogazione dei fondi. Ricorda quindi che nessun Ministro della sanità, dal 1978 in poi, ha mai raccolto consensi, in quanto da un lato si è registrato un continuo ed abnorme aumento della spesa, specialmente per il personale, e dall'altro sono falliti tutti i tentativi miranti a comprimere tale spesa. In questa situazione, il decreto delegato sul riordino complessivo del Servizio sanitario, il cui

testo ufficiale non è conosciuto, dovrà sicuramente prevedere l'affidamento di precise responsabilità sia alle USL che alle regioni: il sistema è stato infatti messo in crisi principalmente dall'affermazione del principio del pagamento delle spese a pie' di lista da parte dello Stato. Occorre poi che vengano responsabilizzati anche gli operatori sanitari che di fatto sono gli ordinatori di una larga parte della spesa. Con riguardo alle affermazioni del senatore Carrara, che ha fatto riferimento alla situazione dei farmacisti, sottolinea che questi ultimi in Italia, contrariamente a quanto avviene negli altri Paesi, operano di fatto in un regime di privativa. Non è quindi possibile concentrare tutte le responsabilità nel Ministro. Si dichiara pertanto a favore dell'affidamento al relatore del mandato di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore TORLONTANO rileva che in Italia si spende per la sanità meno che in Francia e in Germania, e che nell'ambito della spesa sanitaria vi sono sprechi enormi causati dai diffusi fenomeni di corruzione che caratterizzano l'amministrazione del settore.

Il senatore GRASSANI si dichiara nettamente contrario agli orientamenti tendenti a chiudere gli ospedali con meno di 120 posti letto; infatti sulla base di tali criteri verrebbero abbandonate completamente le zone di montagna ed in Emilia rimarrebbero solo nove ospedali di alta specializzazione; in ogni caso sarebbe necessario un referendum presso le popolazioni interessate. Sottolinea quindi che i finanziamenti per le ristrutturazioni ospedaliere sono assolutamente necessari non solo a Napoli, ma anche in molte zone del Nord come ad esempio a Modena dove nell'ospedale vi sono ancora camerate con dieci letti prive di servizi igienici.

Il relatore PULLI, replicando agli intervenuti, fa presente che in molti casi non sono state trattate problematiche specificatamente attinenti al contenuto del disegno di legge in esame, il cui iter non sarebbe certo bloccato da un parere contrario della Commissione. Ribadisce quindi che lo scopo principale del disegno di legge è quello della riduzione della spesa pubblica, e che esso si inquadra in una manovra economica complessiva, indispensabile data la situazione finanziaria, che sta peraltro già dando i primi frutti.

Si passa alla votazione sulla proposta del relatore di esprimere un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore SIGNORELLI annuncia il voto contrario del Gruppo MSI-DN, in quanto non appaiono condivisibili i metodi scelti dal Governo per la riduzione della spesa pubblica.

Il senatore GARRAFFA annuncia a sua volta il voto contrario.

Il senatore CARRARA ritiene opportuno che il relatore nella stesura del parere tenga comunque conto del complesso delle indicazioni provenienti da tutti gli intervenuti nel dibattito.

La proposta di espressione di un parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore viene quindi respinta dalla Commissione.

La Commissione approva successivamente una proposta di espressione di parere contrario avanzata dal senatore Brescia, con il voto favorevole dei Gruppi del PDS, di Rifondazione comunista, della Lega Nord e del MSI-DN.

SU UNA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA

(R 48, C 12^a, 1^o)

Il senatore BRESCIA illustra uno schema di progetto di indagine conoscitiva sulla situazione sanitaria delle carceri su cui si era convenuto già in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici.

Il senatore CARRARA propone di rinviare la deliberazione sulla proposta del senatore Brescia in modo da poter valutare attentamente lo schema di progetto.

Conviene la Commissione.

La seduta viene sospesa alle ore 17,10 e viene ripresa alle ore 18.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ

(R 46 0 03, C 12^a, 1^o)

Il ministro DE LORENZO ribadisce che il Governo non intende modificare la normativa sulle incompatibilità contenuta nell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, tenuto conto degli orientamenti espressi in tal senso dal Consiglio sanitario nazionale e dalle regioni. Fa presente come la sola regione Sicilia aveva evidenziato problemi derivanti dalla applicazione della normativa sulle incompatibilità soprattutto per quanto riguarda il settore di cardiocirurgia, nella città di Catania. Tali problemi sono stati presi in considerazione dallo stesso Ministro prospettandosi la possibilità di una fase di transizione che tuttavia non dovrebbe comportare, secondo quanto lo stesso assessore alla sanità della regione Sicilia ha fatto presente, una modifica del rapporto unico di lavoro.

Il ministro De Lorenzo sottolinea poi come anche da parte della rappresentanza professionale, espressa dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, non è stata fatta alcuna richiesta di modificare la normativa vigente. Si è tuttavia ritenuto di emettere una circolare esplicativa sulla portata delle disposizioni normative in questione ai fini di una applicazione omogenea e uniforme, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato. La circolare, che naturalmente non innova rispetto al contenuto della legge n. 412 del 1991, esplicita che la normativa è costituita sostanzialmente da due parti: la prima, di carattere generale, concerne il rapporto unico di lavoro del personale e

le connesse incompatibilità; la seconda, di carattere speciale, riguarda il rapporto di lavoro, dipendente e convenzionato, e l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici. I richiami al rapporto unico contenuti nella seconda parte della disposizione (in cui peraltro si prevede che la compatibilità dell'attività libero-professionale con il rapporto unico di impiego, definendosi negli accordi convenzionali il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro) confermano che il principio del rapporto unico di lavoro è di carattere generale, applicabile sia al personale dipendente, sia a quello convenzionato. Ne consegue che il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale deve essere unico e non può coesistere con altri rapporti anche di natura convenzionale. Pertanto dal principio della unicità discende la incompatibilità del rapporto non solo con ogni altro rapporto di lavoro dipendente e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ma anche con l'esercizio di altre attività o la titolarità o la compartecipazione delle quote di imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda le incompatibilità con i rapporti di natura convenzionale la circolare esplicita che il Consiglio di Stato ha convenuto con il Ministero che la disposizione si riferisce a tutti i tipi di rapporto convenzionale, e anche di mera consulenza che è possibile instaurare con il Servizio. In relazione alle incompatibilità con l'esercizio di altre attività la circolare precisa che, secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, il conflitto di interessi con il Servizio sanitario nazionale è da intendere come potenziale situazione di conflitto, configurandosi lo stesso non solo in presenza di un reale e accertato conflitto ma in tutti i casi in cui il conflitto sia possibile e che il richiamo allo stesso si riferisce tanto alle altre attività che alla partecipazione in quote di imprese. La situazione di conflitto è da ritenere necessariamente connessa con lo svolgimento di attività in settori in contrasto o in concorrenza con il Servizio sanitario nazionale come ad esempio laboratori diagnostici e terapeutici, case di cura, case farmaceutiche ecc.. La situazione si riferisce sia alla titolarità di quote di impresa sia alla compartecipazione, in quanto ciò che è determinante è la potenzialità del conflitto in relazione all'attività svolta. La circolare sottolinea che è stato esaminato anche il problema della titolarità di quote da parte di soggetti legati al dipendente da vincoli di parentela o da soggetti fittiziamente titolari di quote. A riguardo si fa presente che il Consiglio di Stato ha precisato che, in assenza di un espresso divieto che limiti la capacità negoziale dei familiari, non può ritenersi la sussistenza di sanzione del dipendente per tali fattispecie, sempre che si tratti di reale titolarità da parte di tali soggetti. Il Consiglio di Stato tuttavia ha aggiunto che ciò non esclude l'obbligo dell'amministrazione di applicare le sanzioni derivanti dalla disciplina delle incompatibilità nei casi in cui viene accertata qualsiasi interposizione fittizia che possa configurarsi come frode alla legge.

Quanto alla seconda parte della norma disciplinante lo specifico rapporto di lavoro del personale medico dipendente, essa prevede da un lato la garanzia del passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno per coloro che ne facciano espressa richiesta e dall'altro la facoltà di

esercitare l'attività libero-professionale o all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o all'esterno con l'esclusione delle strutture convenzionate. La legge fissa il termine, cioè il 31 dicembre 1992, entro il quale devono cessare le eventuali situazioni di incompatibilità, nulla disponendo in ordine alle opzioni. Fermo restando detto termine, il Consiglio di Stato ha convenuto con il Ministero che legittimamente gli amministratori straordinari, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria, possono invitare i medici interessati ad effettuare l'opzione prima del 31 dicembre 1992, assegnando loro un tempo congruo per l'opzione. Infine la circolare esplicita che la dizione legislativa, conformemente a quanto ritenuto anche dal Consiglio di Stato, fa sì che il divieto di esercitare l'attività libero-professionale in strutture private convenzionate operi in maniera oggettiva, prescindendo da ogni considerazione circa la natura del rapporto diretto tra medico e paziente o dal fatto che l'attività venga svolta nell'ambito di struttura convenzionata in una unità operativa non convenzionata.

Il ministro De Lorenzo ritiene che la circolare di cui ha illustrato i punti salienti può fornire un'utile chiarimento ai fini dell'applicazione della normativa, assicurando comunque di prendere in considerazione eventuali condizioni specifiche dalle quali può derivare una qualche problematica che interferisca con la salute del cittadino.

Si apre il dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

Il senatore MARTELLI fa presente che autorevoli esperti di diritto sono del parere che non sussista incompatibilità tra il rapporto di lavoro dipendente e il rapporto di lavoro che si instaura con case di cura convenzionate in unità operative non convenzionate. Sottolinea altresì che in Italia su 21.000 interventi chirurgici al cuore, 6.500 sono effettuati in case di cura private. Ove ciò non fosse più possibile i pazienti dovrebbero ricorrere a strutture sanitarie estere; conseguentemente la normativa in questione danneggia pesantemente i malati.

Il senatore CARRARA ricorda di essere un convinto sostenitore della incompatibilità, ritenendo tuttavia che, in vista della scadenza del 31 dicembre 1992 per esercitare il diritto di opzione, l'anno in corso avrebbe dovuto essere utilizzato per verificare le concrete situazioni che sarebbero derivate dall'applicazione della normativa. Riferendosi alla regione Lombardia rileva un ritardo della sensibilizzazione riguardo al problema, soprattutto per quanto riguarda le strutture convenzionate, peraltro ben funzionanti. A suo avviso il problema si pone soprattutto per la cardiocirurgia. Pertanto occorrerebbe operare una verifica completa in modo da ipotizzare la possibilità di una applicazione della normativa con una flessibilità nel tempo con particolare riferimento a quelle strutture sanitarie che sono soltanto parzialmente convenzionate, onde evitare conflittualità in una fase particolarmente delicata creando più problemi di quanti non se ne risolvano. Ciò potrebbe avvenire anche in sede di predisposizione dei decreti delegati.

Il senatore SIGNORELLI fa presente di non essere contrario alla normativa sulle incompatibilità che tuttavia crea problemi e disagi

soprattutto all'utenza. Occorre, a suo avviso, graduare nel tempo l'applicazione della normativa in modo da fornire garanzie e certezze sia agli operatori sanitari sia ai malati senza mettere in discussione il principio. Ricorda in proposito di essere firmatario di una interrogazione e di un disegno di legge presentato al Senato riguardante la proroga dei termini per l'applicazione della normativa in questione.

Il senatore BRESCIA dichiara di condividere le dichiarazioni espresse dal ministro De Lorenzo, ricordando l'unanimità dei consensi sul principio della incompatibilità. Ritiene necessario il pieno coinvolgimento del personale sanitario nelle strutture pubbliche se si vogliono applicare alcuni principi fondamentali inseriti nella legge delega. Pur comprendendo che l'applicazione di tale normativa pone qualche problema per quanto riguarda aspetti tecnici, si dice preoccupato che la eventuale proroga, opportuna per talune situazioni eccezionali, diventi una regola. Sottolinea il consenso delle regioni sul principio in questione stabilito dal Parlamento.

Il senatore PULLI condivide le considerazioni espresse dal ministro De Lorenzo, si dichiara tuttavia perplesso circa il parere del Consiglio di Stato laddove ritiene che nel caso in cui la titolarità di quote di società in potenziale conflitto con il Servizio sanitario nazionale sia detenuta da soggetti legati al dipendente da vincoli di parentela non debba sussistere la sanzione del dipendente per tale fattispecie. Ritiene invece che ove ci sia una stretta parentela tra titolari di laboratori di analisi che operano nel Servizio sanitario nazionale e operatori sanitari dipendenti da tale Servizio si configuri una potenziale situazione di conflitto. Pone dunque il problema all'attenzione del Ministro.

Il senatore ZOTTI ritiene il principio della incompatibilità una scelta di grande qualità, tuttavia è dell'avviso che una applicazione *tout-court* possa incidere negativamente sui pazienti in quanto potrebbe indurre - cosa che già sta accadendo nel Veneto e nel Sud - molte case di cura a sciogliere le convenzioni con gravi conseguenze per quanto riguarda soprattutto la medicina specialistica in cui l'apporto del privato è notevole.

Il senatore PERINA sottolinea che non si vuole rimettere in discussione la normativa sulle incompatibilità; ritiene peraltro che proprio in base alla circolare illustrata dal Ministro il problema della gradualità dell'applicazione possa trovare soluzione positiva senza negare il principio. Infatti la circolare esplicita che mentre per il personale dipendente la normativa è di immediata applicazione in quanto sono disciplinate puntualmente le attività compatibili e incompatibili, per il personale convenzionato la normativa assume di fatto valore di potere direttivo per le future convenzioni. Le convenzioni dovranno cioè stabilire in concreto le attività compatibili con il rapporto di lavoro convenzionale. Dal momento che i decreti delegati prevedono il superamento delle convenzioni si può concedere alle regioni il tempo necessario per applicare gradualmente la normativa in questione prevedendo ad esempio che nelle more gli organi responsabi-

li delle strutture sanitarie pubbliche applichino la normativa in tempi congrui conciliando le esigenze degli operatori sanitari e dei cittadini.

Il senatore PISATI ritiene che l'orientamento espresso nel parere del Consiglio di Stato relativo alla insussistenza del conflitto nel caso in cui il titolare di quote in società che svolgono attività concorrenziale rispetto al servizio pubblico sia un parente di un operatore sanitario, non risolve il problema, specie se si tratta di società di persone.

Il senatore CONDORELLI ricorda che in sede di esame del disegno di legge di riforma organica del Servizio sanitario nazionale si pose il problema dello svolgimento dell'attività privata per taluni professionisti, prospettandosi la possibilità che la struttura pubblica e la casa di cura privata stipulassero specifici accordi circa l'attività libero-professionale del medico presso la casa di cura. In tal caso il rapporto non si instaurerebbe più tra la casa di cura e il singolo professionista bensì tra le due istituzioni, con evidenti vantaggi per il Servizio, senza peraltro far venir meno il principio del rapporto unico. Una soluzione di questo tipo, che consentirebbe anche una trasparenza dell'attività libero-professionale, evita che ci si privi dell'apporto di professionisti validi, evitando altresì il ricorso a strutture sanitarie estere.

Il senatore GARRAFFA prende atto con amarezza delle dichiarazioni del ministro De Lorenzo. L'obiettivo che ci si deve prefiggere è la soddisfazione delle esigenze dei pazienti, non dei professionisti. Fa presente come oggi migliaia di pazienti non hanno la possibilità di essere adeguatamente assistiti negli ospedali pubblici per il degrado delle strutture; ricorda soprattutto che negli ospedali del Mezzogiorno non esiste la possibilità di svolgere attività ambulatoriali, così come non esiste la possibilità di effettuare indagini diagnostiche con apparecchiature di elevata tecnologia con conseguenti gravi rischi per i cittadini che chiedono di essere assistiti presso le strutture pubbliche. Quanto all'opzione che i medici devono esprimere entro il 31 dicembre prossimo, si tratta in realtà di una scelta al buio, in quanto il sanitario non conosce i termini dell'opzione dal momento che non sa quale sarà la configurazione del futuro rapporto convenzionale.

Il senatore VENTRE ritiene che debba cessare il malcostume della pubblicizzazione degli oneri e della privatizzazione dei profitti, altrimenti il degrado sarà ancora maggiore. È necessario, invece, creare le premesse per una efficiente coesistenza del privato e del pubblico che hanno vocazioni e ruoli diversi e specifici. Una tale sintesi, che preveda un ampio potere alle regioni, senza peraltro operare distinzioni tra branca medica e branca chirurgica, consentirebbe, a suo avviso, equità ed efficienza del sistema.

Quindi il senatore STEFANO chiede chiarimenti al ministro De Lorenzo (che li fornisce) circa l'applicabilità della normativa sulle incompatibilità ai medici militari ed ai laboratori di analisi dei docenti delle scuole, ha la parola il rappresentante del Governo. Il Ministro poi fa presente che la norma in questione è chiara; peraltro quando sono

sorti problemi interpretativi si sono fornite alle regioni le necessarie indicazioni per generalizzare i comportamenti. La competenza in materia è delle regioni che peraltro ove esistano particolari motivi possono ricorrere a specifiche valutazioni e strategie senza far venir meno il rapporto unico di impiego. Possono essere fornite indicazioni in tal senso nei decreti delegati senza peraltro imporre alle regioni stesse un determinato comportamento, creando soltanto le condizioni perché le regioni effettuino le loro politiche. Nessuno finora ha posto il problema sollevato dal senatore Garraffa. Del resto il Governo emanerà i decreti delegati prima della fine di dicembre, pertanto la configurazione delle nuove formule di convenzionamento sarà nota prima della scadenza dei termini per l'opzione. Se ci sono problemi di urgenza le regioni, sempre che lo decidano autonomamente, potranno operare di conseguenza sulla base delle condizioni predisposte nei decreti delegati, ferma restando l'impossibilità di uno slittamento dei termini per l'applicazione della normativa sulle incompatibilità. I decreti delegati peraltro sono di competenza del Governo nella sua collegialità, essendo previsto il concerto tra più Ministri che hanno specifiche competenze per i singoli settori rispetto ai quali il Ministro della sanità può certamente fare proposte e segnalare situazioni ma non invadere la competenza di altri Ministri, ferma restando la valutazione finale da parte della Presidenza del Consiglio. Le Camere comunque saranno chiamate ad esprimere il proprio parere prima dell'emanazione dei decreti delegati che peraltro, contrariamente a quanto avventatamente si è detto, non prevedono l'aumento di *ticket*.

Terminata l'esposizione del Ministro, il presidente CONDORELLI dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 19,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

GOLFARI

*Interviene il Ministro dell'ambiente Carlo Ripa di Meana.**La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE CONSULTIVA****Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore CUTRERA, che individua norme di competenza della Commissione negli articoli 1, 2 e 9 del disegno di legge n. 776. La proroga dei contributi Gescal, disposta dal comma 9 dell'articolo 1, è accompagnata dalla finalizzazione delle relative risorse ad interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche che hanno recentemente colpito la Liguria e la Toscana. La previsione di un decreto ministeriale che definisca la modalità di attuazione, peraltro, dovrà essere contemperata con le misure ulteriori di attingimento dal medesimo fondo, introdotte dalla 13ª Commissione del Senato in sede di approvazione del disegno di legge n. 625.

La portata innovativa dell'articolo 2 è esplicitata dal comma 1, che definisce parametri di razionalità, ottimizzazione, risparmio ed uso qualificato delle risorse naturali: tali finalità dovranno informare lo svolgimento dell'azione amministrativa, realizzando il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente. Rispetto a tale precetto di restituzione in pristino dell'ambiente alterato dall'operato pregiudizievole dell'uomo, il principio chi inquina paga - di frequente affermazione in sede comunitaria - costituisce una specificazione, anch'essa contenuta nel testo in esame; si menziona infatti la possibilità della corresponsione di un indennizzo adeguato, e su tale fondamento riposa la previsione di una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi volti all'introduzione di forme di tassazione ambientale.

Tra i principi e criteri direttivi della delega, è previsto in primo luogo il riordino della materia della concessione di acque pubbliche, specificando che l'importo dei canoni dovrà gradualmente distaccarsi dagli attuali valori simbolici, raggiungendo un valore economico: ci si avvicina così ad una correlazione finalistica tra l'incidenza del canone e l'uso della risorsa idrica, quale quella da lungo tempo propugnata in Commissione ambiente in rapporto al bilancio idrico del bacino idrografico. In ogni caso, sono introdotti limiti di maggiorazione che andranno differenziati per tipologie d'uso e per contenuti, in quanto non potranno eccedere il 10 per cento degli importi in essere per usi irrigui ed il 30 per cento per tutti gli altri casi.

L'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione è oggetto di un apposito principio, che si applica anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poi, è correlata alla qualità e quantità dei rifiuti e ai relativi costi di smaltimento; si potrà così avere una graduale copertura dei costi di esercizio dei servizi.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava è assoggettata ad un principio di onerosità che va commisurato alla quantità e qualità dei materiali estratti, alle caratteristiche delle aree ed alla conservazione e manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali. Il necessario contemperamento di tale principio con quello, in precedenza previsto, di imposizione di canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto, dovrà muoversi lungo la direzione già impressa in passato dalla 13a Commissione permanente, in sede di esame dei disegni di legge sulle cave e torbiere: occorre pertanto sancire il principio che ad ogni prelievo corrisponde un obbligo di ripristino e di recupero dei luoghi, al termine dell'attività estrattiva.

Il comma 2 dell'articolo 2 opera una destinazione delle risorse che deriveranno dalle tasse così realizzate, a favore di finalità coerenti con l'indirizzo ambientale del provvedimento: si tratta della difesa del suolo secondo le modalità di cui alla legge n. 183 del 1989, della definizione degli ambiti ottimali in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonché della copertura degli oneri di gestione e dei programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministero dell'ambiente. Resta inteso che tale ultima finalizzazione non può implicare una interferenza del Ministero dell'ambiente, oltre le ordinarie funzioni di indirizzo e coordinamento, nelle competenze tipicamente regionali in materia di cave e torbiere; vige peraltro una norma sanzionatoria in caso di mancato utilizzo delle risorse entro due anni, oltre i quali le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalizzate. La decorrenza delle tassazioni previste dall'articolo 2, assai opportunamente, si applicherà dal 1° gennaio 1994, considerando il tempo necessario per l'emanazione degli schemi di decreto delegato ed il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico da parte di province e comuni è disciplinata dall'articolo 10, nel quale si affronta una materia già

disciplinata con la legge n. 142 del 1990: nonostante il rango ordinamentale assunto da tale testo, la previsione di società miste al comma 1 disattende il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, sul quale peraltro si erano conciliate contrapposte posizioni politiche. La possibilità di partecipazioni pubbliche seppure minoritarie, nella realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici, costituisce un'anomala interferenza di regole di diritto pubblico in materia privatistica, violando ogni principio di buona amministrazione ed alterando la competizione tra soggetti privati. Neppure la norma aggiunta dalla Camera dei deputati, sulla scelta dei soggetti privati e sull'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica, appare perspicua: non si salvaguarda la *par condicio* dei concorrenti alle gare di concessione di servizi pubblici, laddove vi partecipi una società a capitale parzialmente pubblico; quest'ultima non potrà neppure fallire ed inoltre la presenza di un soggetto istituzionale tra i soci implicherà l'esistenza di patti parasociali che impediscano talune forme di operazioni finanziarie (casi analoghi si sono verificati in passato per la società per azioni «Lambro», con partecipazione maggioritaria della Regione Lombardia).

Nel dichiarare aperta la discussione il presidente GOLFARI comunica che, per precedenti impegni politici, il senatore Cutrera dovrà allontanarsi: prega pertanto il senatore Donato di assumere le funzioni di relatore.

Il senatore BORATTO ricorda che il disegno di legge n. 776 è un provvedimento collegato alla legge finanziaria ed ha un contenuto meramente impositivo, prevedendo entrate finanziarie pubbliche legate all'uso dell'ambiente ma non finalizzate alla prevenzione del suo inquinamento: in luogo del mero ampliamento della platea contributiva, si dovrebbe introdurre una nuova fiscalità, riferita alle fonti inquinanti. Le scelte politiche non devono cioè restare indifferenti alle emergenze ambientali, ma il vincolo di destinazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 va rinsaldato, accentuando le finalità di risparmio del bene acqua, di lotta all'inquinamento e di tutela dell'ambiente fisico. Occorre anche rivedere taluni aspetti istituzionali, come quelli connessi alla previa definizione degli ambiti ottimali: è assolutamente impensabile frammentare i servizi idrici in strutture comunali, quando il bacino di utenza è normalmente più esteso. Anche la materia dei rifiuti solidi urbani deve ispirarsi a criteri univoci, come la differenziazione della raccolta, la localizzazione delle discariche, i costi di trasporto ed il riciclaggio dei rifiuti: senza trasformare in previste indicazioni normative tali problematiche, che hanno spesso gravi ricadute sui bilanci degli enti locali, si dà corso ad una fiscalità priva di obiettivi specifici e volta al mero rastrellamento di risorse finanziarie.

Il senatore GIOLLO ricorda che i fondi *ex-Gescal* sono una forma di prelievo forzoso che non è più concretamente finalizzato alla politica della casa, come era negli intenti originari del legislatore: il dirottamento di fondi verso la riparazione dei danni causati da calamità naturali non dovrà proseguire, quando il Governo procederà alla presentazione

della legge-quadro in materia, il cui finanziamento sarà reperito altrove. D'altro canto, il metodo della delega al Governo non consente il raggiungimento dei conclamati obiettivi di razionale utilizzazione delle risorse naturali, in quanto debole è la finalizzazione dei fondi a scopi di prevenzione del dissesto idrogeologico; concorda infine con i rilievi del relatore in merito all'istituzione di società miste dall'articolo 10.

Il senatore GIOVANELLI conviene sulla necessità di una politica ambientale moderna, che si valga anche di interventi sul lato dell'entrata: la ricaduta sociale del consumo di beni ambientali necessita di un adeguato collegamento con l'imposizione fiscale, volta a disciplinarne l'uso. Il giudizio sull'articolo 2 potrebbe essere positivo, laddove l'indirizzo prescelto fosse sostenuto da un maggiore coinvolgimento degli enti locali, da forme di controllo efficaci e dall'abbandono di atteggiamenti di tutela di interessi privilegiati come quello agricolo (segnatamente in rapporto ai canoni idrici sull'uso irriguo). Mancano invece caratterizzazioni in tal senso, per cui si rischia di operare un mero aumento della pressione fiscale, come già in passato è avvenuto per misure analoghe.

Il senatore PARISI Vittorio afferma che la sua parte politica è contraria a tutta la filosofia sottesa all'articolo 2 del provvedimento in esame; con esso si effettua una applicazione estensiva del principio «chi inquina paga», tale da comportare anche una sorta di licenza ad inquinare. Nella società post-industriale non possiamo continuare a sottovalutare il problema dei rifiuti, problema che richiede l'adozione di misure radicali applicabili solo attraverso l'opzione per un nuovo modello di sviluppo.

Si sofferma poi sul problema dell'incentivazione del riutilizzo delle acque che non trova spazio alcuno nel provvedimento, risolvendosi così nella continuazione di una prassi improntata allo spreco delle risorse.

Il senatore ANDREINI ritiene che non emerga in maniera chiara nell'articolo 2 del disegno di legge il collegamento fra il principio affermato - chi inquina paga - e gli incrementi tariffari previsti che, salvo il caso degli oneri cui è sottoposta l'attività di cava, appaiono piuttosto orientati al principio della economicità di gestione dei servizi.

Osserva poi come gli incrementi tariffari previsti si cumulano con il più generale elevamento della prassi fiscale che ha caratterizzato la manovra finanziaria del Governo di questi ultimi mesi. Nel settore dei rifiuti e delle acque il vero problema è quello dell'evasione: anziché aumentare gli oneri per coloro che già pagano i canoni previsti, sarebbe più opportuno prevedere lo scioglimento di quei comuni in cui l'acqua e la nettezza urbana non vengono fatte pagare ai cittadini.

Perplessità desta anche la configurazione degli incrementi tariffari di cui all'articolo 2 come vere e proprie tasse di scopo, mentre la stessa destinazione alle finalità dichiarate appare dubbia, posto che le maggiori entrate devono, innanzitutto essere utilizzate per conseguire l'equilibrio di bilancio. Si sofferma infine sul problema delle competenze regionali che la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali

appare orientata ad ampliare e che invece vengono comprese nel provvedimento in esame.

Il senatore SCIVOLETTO, ricollegandosi alla questione da ultimo sollevata dal senatore Andreini, ritiene che - trattandosi di materie in cui ampie sono le competenze regionali e locali - le associazioni rappresentative delle autonomie dovrebbero contribuire alla definizione dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2. Una lettura combinata degli articoli 2 e 10, poi, induce a pensare che l'incremento tariffario sia prevalentemente orientato al conseguimento degli equilibri di bilancio; viene da domandarsi, quindi, quali siano le risorse da destinare a finalità ambientali.

Quanto alla costituzione di società a capitale misto per l'esercizio di servizi pubblici sottolinea come, con la partecipazione dei privati, il profitto non potrebbe non entrare a far parte dei calcoli aziendali, con il rischio, quindi, di andare oltre l'obiettivo del conseguimento dell'equilibrio di gestione.

Il senatore MONTRESORI rileva che la delega contenuta nell'articolo 2 del provvedimento in esame, affiancandosi ad altre importanti deleghe di recente concesse dal Parlamento al Governo, costituisce un nuovo modo di legiferare in due tempi, consentendo di evitare il sovrapporsi di normative a contenuto contraddittorio.

Si sofferma poi brevemente sull'articolo 1 - ove è previsto che una quota delle risorse derivanti dalla proroga dei contributi *ex-Gescal* sia finalizzata alla riparazione di immobili ad uso abitativo danneggiati dalle più recenti avversità atmosferiche - rilevando come la destinazione di ulteriori fondi a quelle zone dimostri chiaramente l'insufficienza delle risorse già stanziata nei decreti-legge n. 397 e n. 426 del 1992. Quanto all'articolo 2 si pronuncia favorevolmente sugli adeguamenti tariffari in esso previsti, osservando però che sarebbe quanto mai opportuno affiancare al riordino tariffario anche un riordino normativo che renda più chiara ed intelleggibile ai cittadini la complessa legislazione sui rifiuti e sulle acque.

Dopo aver manifestato perplessità sulle troppe intese previste per l'adozione dei decreti relativi alle nuove tariffe (opportuna è invece la prefigurata consultazione della Conferenza Stato-Regioni), conclude con una osservazione relativa all'articolo 10. Al riguardo, riferendosi alle questioni sollevate dal relatore, ritiene che nel più ampio quadro delle privatizzazioni si darà luogo a nuovi patti sociali all'interno delle società.

Il presidente GOLFARI partendo dal presupposto che si tende ad affermare il principio «chi inquina paga», mentre tendenzialmente si rinuncia al perseguire chi ha già inquinato, richiama l'attenzione sul problema dei danni ambientali originati dalle cave, i cui esercenti, essendo chiaramente identificabili, potrebbero essere chiamati ad effettuare operazioni di ripristino dei luoghi. Concorda poi con un'indicazione del senatore PARISI Vittorio tesa ad estendere la medesima osservazione ai proprietari delle aree industriali dismesse.

Ha quindi la parola il ministro RIPA DI MEANA che, riconoscendosi fondamentalmente nella relazione Cutrera, si riserva però di approfondire con il Ministro delle finanze le questioni relative all'articolo 10, sperando di poter fornire chiarimenti alla Commissione già prima della discussione dei decreti delegati.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo dell'articolo 2 originariamente presentato dal Governo. La prima modifica concerne la destinazione delle risorse di cui alla lettera a), che vengono finalizzate ad interventi diretti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua; quanto all'utilizzazione delle risorse previste dalla lettera b), la Camera ha introdotto il concetto della «previa definizione degli ambiti ottimali». È stato poi previsto un miglior raccordo fra Ministero dell'ambiente e Regioni, mentre si è differita al 1° gennaio 1994 l'applicazione dei nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti, in linea con gli obiettivi antinflazionistici del Governo. Al quarto comma poi si è stabilito che il Governo emanerà le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge n. 421 del 1992; il quinto comma, infine, è inteso a fare salve le particolari competenze delle Regioni a statuto speciale.

Dopo aver manifestato un giudizio complessivamente positivo sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, richiama l'attenzione sull'importanza della norma contenuta nel disegno di legge di bilancio di cui si discuterà presumibilmente a partire da domani, che prevede la possibilità di utilizzare nel 1993 le somme iscritte in conto residui e non ancora impegnate nell'esercizio in corso.

Il presidente GOLFARI pone quindi ai voti la proposta di conferire al relatore mandato ad esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Convieni a maggioranza la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
RADI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUL PROCESSO VERBALE

Dopo che il deputato INTINI, su invito del Presidente RADI, ha dato lettura dei processi verbali della seconda e della terza seduta della Commissione, il senatore GUALTIERI prende la parola per richiedere che il processo verbale delle sedute sia redatto in termini più ampi rispetto a quelli previsti dal regolamento, così che sia documentato anche il merito degli interventi.

Interviene a tal proposito il senatore LIBERTINI, il quale ricorda la distinzione formale e funzionale tra processo verbale delle sedute e resoconti sommario e stenografico. La Commissione delibera, a conclusione di un breve dibattito e su proposta del Presidente Radi, che per l'avvenire il processo verbale sia redatto in forma circostanziata.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato PAISSAN chiede che la Commissione si pronunci preliminarmente in ordine al problema delle nomine dirigenziali nell'ambito della Rai; fonti giornalistiche hanno infatti riportato la notizia della costituzione, in seno al Consiglio di amministrazione dell'azienda, di una sottocommissione incaricata di definire i criteri che dovrebbero presiedere al conferimento delle nomine da parte di un organo gestionale ormai da tempo scaduto. Occorre che l'organismo parlamentare di vigilanza inviti immediatamente i vertici aziendali ad astenersi dall'adozione di qualunque provvedimento in merito.

Prende la parola il senatore GUALTIERI, il quale sottoscrive la richiesta del deputato Paissan, anche se riteneva di doverla avanzare

una volta ascoltate le comunicazioni del Presidente Radi all'ordine del giorno della seduta odierna.

Interviene quindi il PRESIDENTE, il quale dà lettura di un documento indirizzato alla Presidenza della Rai che egli aveva inizialmente predisposto proprio perchè consapevole della necessità di sospendere l'adozione di nomine e promozioni in attesa del nuovo quadro istituzionale che le forze politiche, anche in seno alla Commissione, ritengono debba caratterizzare gli assetti gestionali dall'azienda. Sollecita quindi il giudizio dei membri della Commissione sul documento in questione, sul quale si apre un dibattito.

Interviene il senatore LIBERTINI, il quale concorda con le osservazioni svolte dal deputato Paissan ed altresì con il documento elaborato dalla Presidenza; sarebbe peraltro preferibile specificare che il blocco delle nomine deve essere immediato, giacchè giunge notizia che proprio in queste ore il consiglio di amministrazione della Rai stia adottando, sulla base di logiche ormai desuete, assunzioni e trasferimenti di rilevante importanza.

Il deputato POLI BORTONE, condividendo sostanzialmente il testo del documento elaborato dal Presidente Radi, paventa tuttavia che il richiamo alla categoria degli atti indifferibili e urgenti possa costituire l'espedito per aggirare la sostanza del documento stesso; ricorda poi che la sua parte politica ha presentato una mozione alla Camera dei deputati finalizzata, oltre che al blocco delle nomine, al commissariamento della Rai e alla tempestiva predisposizione di nuove modalità per l'elezione dell'organo responsabile della gestione dell'azienda. Osserva quindi che la Commissione, per esercitare a pieno i suoi compiti di istituto, dovrebbe disporre di tutti gli strumenti conoscitivi necessari, quali ad esempio i documenti contabili della concessionaria pubblica, tenuto conto che precise norme di legge connettono ad una determinata percentuale di sfondamento della spesa da parte della Rai la decadenza di diritto del suo Consiglio di amministrazione, con conseguente necessità che la Commissione adotti i provvedimenti prescritti.

Il deputato CASINI aderisce senz'altro alla proposta di documento avanzata dal Presidente Radi, anche se avrebbe preferito che il documento di sintesi fosse scaturito da un dibattito complessivo e non lo avesse, piuttosto, anticipato.

Sussiste indubbiamente un rilevante problema politico di opportunità, in virtù del quale occorre evitare, al momento, nomine e provvedimenti adottati da vertici ormai scaduti; tuttavia occorre guardarsi dal rischio di impedire - con una decisione di cui sarebbe responsabile questa Commissione - che la concessionaria pubblica possa garantire una gestione ordinaria del servizio televisivo, in un contesto in cui la concorrenza privata si avvale ovviamente di ogni possibile margine di incertezza o di confusione nel settore pubblico. Concorda infine in ordine alla necessità di sollecitare la disponibilità di ampia ed esaustiva documentazione sulla situazione finanziaria della Rai.

Prende la parola il senatore D'AMELIO, il quale sottolinea la necessità che la Commissione assuma un atteggiamento responsabile nei confronti della Rai, che non può essere identificata come una controparte, giacchè essa eroga il servizio pubblico radiotelevisivo che è condizione e garanzia del pluralismo. Nel condividere il documento elaborato dal Presidente, osserva che dovrebbero tuttavia essere esclusi dalla sospensione gli atti e le nomine necessari a garantire all'azienda la mera funzionalità.

Ad avviso del senatore ROGNONI l'impresa radiotelevisiva, anche quella pubblica, dovrebbe poter essere gestita come tale: in questa prospettiva sarebbe stato prioritario discutere il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai, le regole che presiedono alla sua elezione e, conclusivamente, si sarebbe potuto trasmettere all'azienda un fermo invito a non procedere, per il momento, a nomine di sorta. L'alterazione dell'ordine logico del dibattito può delegittimare tanto il messaggio che la Commissione intende inviare al Consiglio di amministrazione della Rai quanto il Consiglio stesso. Suggerisce comunque di precisare nel documento che le nomine che si dovessero rendere necessarie - al di là della mera funzionalità dell'azienda - siano sottoposte al giudizio della Commissione.

Prende la parola il deputato INTINI il quale osserva che l'obiettivo di fondo, ad avviso di pressochè tutte le forze politiche, è il totale superamento della riforma del 1975, della quale sono venuti meno i presupposti fondanti: il monopolio radiotelevisivo e la tripartizione - anche se questa può essere una semplificazione eccessiva - dello scenario politico dell'epoca. Numerose sono le proposte politiche emerse, e l'elemento che tutte le accomuna è la necessità di un cambiamento delle regole - anche in via transitoria - per la nomina dei nuovi vertici aziendali. È necessario infatti tanto consentire una gestione aziendale snella ed autorevole quanto che l'organo di gestione venga nominato dall'azionista e sia affiancato da un organismo di garanzia, dotato di penetranti competenze, di derivazione parlamentare. Sembra comunque possibile raggiungere un punto di equilibrio tra le soluzioni ipotizzate da più parti; nel frattempo il Consiglio di amministrazione scaduto deve astenersi dalle nomine, così come prospettato nella lettera elaborata dal Presidente Radi.

Dopo che il senatore LOMBARDI ha dichiarato di condividere il documento del presidente Radi, interviene il senatore VISIBELLI il quale sottolinea come già da tempo la Commissione avrebbe dovuto porre all'ordine del giorno il problema del rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai, in relazione al quale è maturato un grave ed immotivato ritardo. È poi necessario che l'organo di vigilanza non confonda il proprio ruolo con quello delle Commissioni permanenti e cerchi di adempiere, quanto meno, ai suoi compiti di indirizzo e di controllo, per i quali è assolutamente indispensabile disporre dei necessari strumenti conoscitivi.

Il senatore ZITO concorda con le proposte di integrazione della lettera del Presidente formulate dal senatore Rognoni e altresì con l'invito alla prudenza che il deputato Casini ha rivolto alla Commissione, sussistendo il rischio di una paralisi della gestione ordinaria dell'azienda. In altri termini, il blocco delle nomine dovrà essere sottoposto alla condizione risolutiva che in tempi ragionevolmente brevi si elaborino nuove regole per l'elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Il deputato BATTISTUZZI condivide lo spirito del documento elaborato dal Presidente Radi, avvertendo per altro che il largo consenso che va profilandosi su di esso accomuna in realtà posizioni tra loro assai diversificate, da quella di chi vuole il blocco delle nomine per il cambiamento a quella di chi lo caldeggia per la semplice conservazione dell'esistente.

A conclusione del dibattito la COMMISSIONE approva all'unanimità il documento elaborato dal presidente Radi, con alcune modifiche formali suggerite dal senatore Gualtieri e delibera di trasmetterlo tempestivamente al Presidente della Rai.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente RADI si sofferma sulla quanto mai precaria condizione del sistema radiotelevisivo, in relazione al quale la cosiddetta legge Mammi ha risolto solo parzialmente alcuni dei principali problemi sul tappeto; si è nel frattempo evidenziata la difformità tra la legislazione nazionale e quella comunitaria, mentre, per quanto concerne il settore pubblico, gravi questioni gestionali e dirigenziali penalizzano l'azienda e ne compromettono la credibilità. La caratteristica imprescindibile del servizio pubblico radiotelevisivo è quella di assicurare la rappresentatività più ampia sotto il profilo ideologico e culturale; eppure meccanismi in origine pensati per garantire la rappresentatività hanno determinato le note degenerazioni lottizzatorie e partitocratiche. In altri termini sarebbe quantomai incongruo procedere subito alla elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione in base alle vecchie regole. La Commissione di vigilanza può invece - in questa fase e nel termine massimo di due settimane - dar vita ad un dibattito interno, orientato alla definizione di una proposta di larga convergenza da trasmettere ai soggetti dell'iniziativa legislativa. In ipotesi sarebbe opportuno che la proprietà della Rai venisse attribuita ad una fondazione autonoma con funzioni di holding, tenuto conto dei mutamenti in atto presso l'IRI; l'organo responsabile dell'amministrazione potrebbe essere ridotto ad un collegio di soli cinque membri, nominati dai Presidenti delle Camere fra personalità eminenti del mondo culturale, scientifico, artistico, dell'economia e del management. I nuovi assetti gestionali dovrebbero poi avere natura sperimentale e quindi durata limitata. Ad avviso del presidente Radi, inoltre, sarebbe interessante che la concessionaria pubblica elaborasse, dal canto suo, una sorta di programmazione

pluriennale; ciò peraltro in un rapporto con la Pubblica amministrazione che preveda e garantisca l'ammontare delle risorse occorrenti e la rispettiva dinamica.

Concludendo il suo intervento il Presidente Radi sollecita i membri della Commissione a formulare, nella seduta odierna e, soprattutto, in quelle che saranno tempestivamente convocate, le loro valutazioni: l'obiettivo è quello di definire un documento da trasmettere ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri; qualora non dovesse raggiungersi un largo consenso, il documento verrebbe trasmesso corredato con le motivazioni del dissenso delle varie parti politiche.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre la discussione.

Il senatore LIBERTINI invita a non demonizzare la semplice appartenenza partitica quale sintomo necessario di degenerazioni lottizzatorie favorite dall'ampiezza del Consiglio di amministrazione della Rai; a tal proposito paventa che un Consiglio i cui membri, da sedici, siano ridotti a cinque, divenga in realtà la sede privilegiata di pratiche lottizzatorie riservate ai tre maggiori partiti, in una prospettiva che si pone in netto contrasto con il significato del voto delle ultime consultazioni politiche. Quanto poi alla necessità di ricapitalizzare l'azienda, essa è ormai indilazionabile, ed è il presupposto per una futura gestione improntata a criteri di economicità; a tal riguardo non potranno certo aver luogo, per il futuro, sovvenzioni a fondo perduto - che oltretutto si pongono in netto contrasto con la normativa comunitaria - mentre è possibile studiare delle forme di compensazione economica, erogate dallo Stato, a fronte delle perdite di esercizio connesse ad attività non remunerative e comunque svolte dall'azienda in quanto concessionaria di un servizio pubblico. Nel concludere il suo intervento, il senatore Libertini lamenta le puntuali discriminazioni di cui il partito della Rifondazione comunista è fatto oggetto da parte delle testate giornalistiche Rai e denuncia il rischio che l'azienda concessionaria del servizio pubblico liquidi i cori e le orchestre per discutibili motivi finanziari, mentre non rinuncia a sperperare ingenti somme in programmi di scarso spessore culturale ed artistico.

In risposta al senatore Libertini, il presidente RADI annuncia che per la giornata di domani sarà convocata alle ore 15, una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato per ascoltare il direttore generale della Rai in proposito; quanto prima saranno sentite anche le delegazioni dei cori e delle orchestre.

Il deputato COSTA condivide senz'altro l'impostazione dell'intervento svolto dal presidente Radi, ricordando come le esigenze di riordino complessivo del settore radiotelevisivo - e di adeguamento delle stesse competenze dell'organo parlamentare di controllo - fossero state manifestate dalla sua parte politica già in occasione del dibattito sulla cosiddetta legge Mammì. È altresì importante il richiamo ai tempi rapidi delle iniziative politiche, qualunque segno esse abbiano; nel merito è poi senz'altro condivisibile la scelta di ridurre significativamente il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, mentre

è assai opportuno distinguere le funzioni gestionali da quelle di garanzia. In particolare, solo uno snello organismo di derivazione parlamentare potrebbe risultare idoneo a vigilare, in un mutato contesto normativo, non più solo sull'ente pubblico, ma su tutti i soggetti del settore radiotelevisivo.

Il presidente RADI dà notizia di una lettera, indirizzatagli dall'onorevole Manca, con la quale, nel giudicare largamente condivisibile l'ipotesi di lavoro già anticipata in diverse sedi dallo stesso presidente Radi, si auspica una rapida soluzione transitoria per il rinnovo dei vertici Rai e si giudica altresì opportuno che il Consiglio di amministrazione dell'azienda sospenda l'adozione di provvedimenti che non siano di ordinaria amministrazione.

Interviene poi l'onorevole PAISSAN, il quale nel ricordare di aver presentato insieme con l'onorevole Nuccio una proposta di legge per la riforma delle modalità di nomina dei vertici Rai, si unisce a quanti hanno giudicato inammissibile il ritardo con cui si è affrontato il problema del rinnovo del Consiglio di amministrazione. La situazione della Rai è realmente preoccupante e merita che si intervenga con la massima sollecitudine, in primo luogo proprio da parte della Commissione di indirizzo e vigilanza.

L'onorevole Paissan giudica sbagliato l'atteggiamento di coloro che, - si riferisce in particolare al senatore Libertini - per tutelare astrattamente i principi del pluralismo, mostrano di rimanere ancorati a meccanismi normativi ormai superati, perchè organici ad un vecchio quadro politico, travolto dal nuovo che con sempre maggiore vigore viene emergendo. Occorrono infatti nuovi metodi, capaci di garantire l'obiettivo del pluralismo e della completezza dell'informazione: in tal senso si muove la sua proposta che, attraverso il ricorso a *quorum* particolarmente elevati, intende assicurare la formazione di un organo gestionale finalmente immune da logiche spartitorie e partitocratiche.

L'onorevole Paissan, ribadito il proprio apprezzamento per l'introduzione svolta dal presidente Radi, conclude sottolineando la necessità di procedere secondo ritmi particolarmente serrati.

È poi la volta del senatore GUALTIERI che dichiara in primo luogo di condividere l'auspicio a fare presto, giudicando necessario affrontare senza indugio il problema, urgentissimo, del rinnovo dei vertici aziendali.

Nel tracciare un ordine di priorità, egli ritiene opportuno prima indicare una soluzione transitoria - che consenta finalmente alla Rai di avere punti di riferimento certi per la sua gestione - e dopo approfondire, con minor affanno, l'esame delle proposte di riforma generale.

Secondo il senatore Gualtieri la Commissione di vigilanza deve in ogni caso assumere un ruolo più incisivo nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dalla normativa vigente; ma per fare questo è anche necessario che l'azienda concessionaria fornisca tutti quegli elementi, relativi alle scelte amministrative e contabili adottate, che consentano

realmente di esprimere giudizi motivati e di vigilare quindi in maniera non superficiale od episodica.

Interviene quindi il senatore ROGNONI, il quale, reso atto al presidente Radi di aver tracciato con la sua relazione introduttiva, ipotesi di lavoro rivolte al nuovo, realmente estranee a concezioni ormai superate, sottolinea da un lato l'urgenza del rinnovo dei vertici aziendali e dall'altro l'opportunità di procedere con ulteriori approfondimenti ad una generale riforma del sistema radiotelevisivo.

Nel fare quindi cenno alla proposta di legge presentata dalla sua parte politica, il senatore Rognoni osserva che le funzioni di controllo e garanzia in ordine alla gestione della concessionaria pubblica sono già individuate in seno alla Commissione e che pertanto lascia perplessi l'ipotesi di creare ulteriori istanze di garanzia.

Espresso l'auspicio che tutte le parti politiche, di fronte alla crisi gravissima che attanaglia la Rai, riescano a superare una sorta di ostilità dinanzi al nuovo che non riesce a nascondere l'attaccamento a vecchi schemi superati dalla realtà, manifesta perplessità nei riguardi dell'ipotesi illustrata dall'onorevole Intini, secondo la quale ai Presidenti delle Camere spetterebbe la nomina dei garanti e all'azionista quella del Consiglio di amministrazione.

La proposta del PDS, invece, comunque perfettibile, affida ai Presidenti delle Camere la scelta del Presidente dell'organo gestionale, i cui altri componenti andrebbero invece eletti in sede di Commissione di vigilanza, secondo una linea di responsabilizzazione politica che non è affatto lottizzazione, perchè quest'ultima consiste invero nella soggezione degli amministratori ai segretari dei partiti. Affidare invece la scelta dell'intero Consiglio di amministrazione ai Presidenti delle due Camere condurrebbe ad una eccessiva e non opportuna responsabilizzazione di figure istituzionali di vertice.

Per quanto concerne la proposta Paissan-Nuccio, l'ipotesi di un elevato *quorum* da un lato certamente garantisce il superamento di logiche partitocratiche, ma dall'altro alimenta il rischio di causare situazioni di stallo, capaci di ridurre ulteriormente la credibilità del Parlamento e della Commissione di vigilanza in particolare. Per quanto concerne invece la nomina del direttore generale, questa dovrebbe spettare la Consiglio di amministrazione, acquisito il gradimento dell'azionista.

Interviene infine l'onorevole POLI BORTONE per ricordare in primo luogo che il senatore Visibelli ha voluto abbandonare l'aula in segno di protesta dinanzi alle omissioni della Commissione di vigilanza, che sino ad oggi, contravvenendo a norme di legge, non ha ancora proceduto alla nomina del Consiglio di amministrazione della Rai.

A tale riguardo desidera altresì ricordare che la sua parte politica ha presentato una apposita mozione per tracciare una via che conduca nello scrupoloso rispetto delle leggi, ad una reale riforma del sistema radiotelevisivo; il primo di questi passaggi dovrebbe essere innanzitutto il commissariamento dell'azienda.

Interviene da ultimo il presidente RADI che nel dare atto dei ritardi da parte della Commissione, osserva peraltro come da tante parti si sia concordato sulla inopportunità di proseguire nell'adozione di procedure e metodi assolutamente obsoleti.

Fa infine proprio l'auspicio manifestato più volte nel corso della seduta affinché si proceda in tempi brevissimi alla formulazione di concrete proposte.

La seduta termina alle ore 18,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
Ciriaco DE MITA

La seduta inizia alle ore 10,15.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI

La Commissione prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, degli emendamenti alla parte prima (Forma di Stato e regionalismo) dello schema di ordine del giorno.

È approvato un emendamento, volto ad introdurre un punto aggiuntivo alla Prima parte, nel senso di considerare opportuno il mantenimento della distinzione tra regioni ordinarie e regioni ad autonomia speciale, attribuendo di norma a queste ultime la competenza esclusiva in tutte le materie non riservate allo Stato, se vi è intesa.

È altresì accolto un emendamento, diretto ad introdurre un punto aggiuntivo alla prima parte, concernente i rapporti tra enti locali regioni, da ritenere rapporti tra autonomie ciascuna rappresentativa di una comunità e ciascuna titolare di funzioni proprie: vanno perciò confermati i principi contenuti nell'articolo 128 della Costituzione. I rapporti tra regioni ed enti locali, così come i rapporti fra Stato regioni, non sono regolati sulla base del principio di gerarchia.

La Commissione conclude quindi l'esame della prima parte dello schema di ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sulle modalità di prosecuzione dell'esame dello schema di ordine del giorno e sulla scansione degli argomenti da trattare, si svolge un dibattito nel corso del quale prendono la parola i deputati Antonio PATUELLI (gruppo liberale) Diego NOVELLI (movimento per la democrazia: La Rete), Stefano RODOTÀ (gruppo del PDS), Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), Sergio MATTARELLA (gruppo della DC) e Marco BOATO (gruppo dei verdi); i senatori Enrico SPERONI (gruppo della lega nord), Cesare SALVI (gruppo del PDS), Lorenzo ACQUARONE (gruppo della DC), Roland RIZ (gruppo misto), Armando COSSUTTA (gruppo di rifondazione comunista), Giulio ANDREOTTI (gruppo della

DC), Francesco PONTONE (gruppo MSI-Destra nazionale) e Gianfranco MIGLIO (gruppo della lega nord); nonchè il Presidente Ciriaco DE MITA.

Rimane infine stabilito di iniziare nella seduta odierna l'esame della parte dello schema di ordine del giorno riguardante la Formazione del governo; di esaurire nella seduta di lunedì 27 novembre la parte delle Garanzie, di riprendere nella seduta di lunedì 30 novembre la discussione sulla parte relativa alla Formazione del governo e di concludere l'esame dell'intero ordine del giorno entro martedì 1° dicembre.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI

La Commissione inizia l'esame della parte dello schema di ordine del giorno relativa alla Formazione del governo.

Posta ai voti, non è approvata la proposta soppressiva dell'ipotesi 1 (riguardante l'investitura parlamentare del Presidente del Consiglio).

La Commissione rinvia quindi il seguito dell'esame della parte seconda.

La seduta termina alle 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 12,25.

Esame quadro organico di agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi in materia tributaria

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 b, B 80ª, 1º)

Il presidente FAVILLA ricorda che nella precedente seduta del 10 novembre il relatore Ferrari ha posto al Governo una serie di quesiti, la risposta ai quali è stata ritenuta pregiudiziale per l'ulteriore svolgimento dei lavori della Commissione.

Il sottosegretario PISICCHIO rileva anzitutto che la legge n. 413 del 1991 ha attribuito una ampiezza oggettiva del tutto particolare al parere della Commissione dei 30. Infatti la Commissione ha il compito di indicare quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inseriti nei decreti, sia che il Governo li abbia già ricompresi nella sua prospettazione sia che non li abbia considerati. È da apprezzare allora la aderenza alla normativa delegante dell'invio da parte del Governo (quale prima tappa del procedimento, a nulla rilevando richieste di parere avanzate e tabelle inviate in altra legislatura) di un quadro generale che consenta appunto alla Commissione di esprimersi compiutamente e di dettare tutte le osservazioni e le indicazioni (per modifiche, per ulteriori aggiunte o per esclusioni) che riterrà necessarie. Ovviamente il quadro generale trasmesso dal Governo non può essere considerato un inventario generalizzato, ma piuttosto il frutto delle scelte che il Governo nella sua collegialità ha ritenuto di fare. Naturalmente il Governo è pienamente disponibile a fornire alla Commissione anche un censimento generalizzato delle agevolazioni tributarie. È da ricordare peraltro che in ordine ad ogni specifico trattamento tributario occorre

accertare se esso sia derogatorio di principi di generalità, uniformità e progressività oppure se sia esso stesso principio generale, che insieme con altri principi generali è volto a disciplinare in modo differenziato, ma coordinato, situazioni reddituali, o comunque imponibili, diverse. Nel quadro organico trasmesso al parere della Commissione dei 30 sono state inserite anche agevolazioni di tipo strutturale; altre agevolazioni riconducibili a caratteristiche strutturali potranno essere rinvenute dalla Commissione stessa.

Il sottosegretario PISICCHIO aggiunge inoltre che la disposizione alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge di delega è stata vista dal Governo come un limite all'ammontare degli stanziamenti da ricollegare ad autorizzazioni di spesa al fine di consentire la concessione di un credito o di buoni di imposta. Questa forma di intervento, considerata al punto a) dei principi e criteri direttivi della legge di delega, non risulta infatti aver ricevuto dai criteri di delega una precisa priorità rispetto a quelle del mantenimento in tutto o in parte dell'abrogazione, di cui al punto b). D'altra parte, una diversa interpretazione della norma che desse rilievo al fatto che, comunque, il riordino debba comportare una riduzione della spesa fiscale pari ad almeno il 50 per cento dell'onere conseguente alle agevolazioni vigenti pare, quanto meno, problematica anche sul solo piano astratto. Una simile conclusione, infatti, avrebbe comportato, già anteriormente alla ricognizione e alla stima delle disposizioni agevolative vigenti, una conoscenza abbastanza precisa della loro struttura, escludendo così che le disposizioni «conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità Economica Europea» potessero rappresentare una quota consistente del totale.

Lo strumento della trasformazione considerata nel quadro organico trasmesso è stato riferito ad agevolazioni di tipo territoriale, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Per tali disposizioni non è prevista alcuna specifica riduzione delle agevolazioni, ma il solo limite che sarà determinato dalla misura degli stanziamenti.

Il quadro organico di riordino sottoposto al parere della Commissione comporterebbe, ai fini della trasformazione in crediti di imposta, uno stanziamento che, per il primo anno, viene stimato in 777 miliardi (relativo alle dodici disposizioni stimate tra le quindici indicate). Mentre questo importo si presenta ovviamente del tutto compatibile con il limite superiore stabilito dalla delega, la plausibilità della sua misura, piuttosto contenuta, va vista nell'ambito dell'intero provvedimento proposto.

Nè va dimenticato che una parte consistente dei provvedimenti riduttivi di disposizioni agevolative è stata già adottata nell'ambito di altri provvedimenti fiscali, come è stato per la indeducibilità dell'ILOR e per la trasformazione di oneri deducibili in detrazione d'imposta. Queste due misure, infatti, avranno un consistente effetto di recupero (miliardi 7500 nel 1993; miliardi 4280 nel 1994; miliardi 4700 nel 1995), che, di fatto, va ad aggiungersi, per omogeneità dello strumento di politica fiscale utilizzato, al provvedimento di riordino delle agevolazioni fiscali.

Interviene quindi, sulle dichiarazioni del Governo, il relatore FERRARI, il quale prende atto della interpretazione che il Governo ha fornito della norma di delega, pur dichiarando di conservare alcune perplessità, ad esempio in ordine alla effettiva trasformabilità di tutte le agevolazioni in crediti di imposta o alla natura di agevolazione della deducibilità dell'ILOR. Comunque l'onorevole Ferrari si ripropone di avanzare osservazioni su singole misure agevolative nella prossima seduta e si attende che il Governo presenti, per la espressione del secondo parere da parte della Commissione, un testo redatto in articoli.

Il senatore VISCO rileva la particolare complessità della esposizione del Governo, dalla quale emerge in ogni caso una interpretazione della norma di delega che non è condivisibile, poichè la legge 408 del 1990 prevedeva chiaramente che tutte le agevolazioni, salvo forse quelle strutturali, dovessero essere trasformate in crediti di imposta e che la revisione dovesse comportare almeno un risparmio pari alla metà del mancato introito causato dalle agevolazioni vigenti. Erra pertanto il Governo a ritenere che non sussista il vincolo del risparmio del 50 per cento, sottovalutando così il rischio che il mancato rispetto dei criteri della delega esponga i futuri decreti legislativi a possibili censure di incostituzionalità. Peraltro il senatore VISCO apprezza che il Governo renda disponibile un elenco delle agevolazioni. Se la revisione proposta già copre la metà dell'importo di tali agevolazioni - e il Governo può dimostrare tale asserzione quantificando l'importo delle singole agevolazioni - la Commissione può prenderne atto. In caso contrario sarà la Commissione stessa a dover scegliere. È anche ipotizzabile una modifica della delega che autorizzi il Governo a procedere per approssimazioni successive, anche perchè in effetti la scelta dei settori su cui intervenire comporta un'attenta riflessione.

Il senatore GUGLIERI concorda sulla necessità di sfrondare le agevolazioni, ma anche sulla difficoltà di operare le necessarie scelte, difficoltà giustamente messa in luce dal senatore Visco. In ordine poi al deplorabile divieto di deducibilità dell'ILOR, che ha tradito lo spirito della riforma tributaria del 1971 ed ha comportato un grave aumento del carico tributario, nota che, se esso ha fatto guadagnare allo Stato 7.500 miliardi, già è stato raggiunto in gran parte il risultato finanziario che ci si attendeva dalla revisione delle agevolazioni tributarie e quindi possono essere mantenute altre agevolazioni, che presentino particolare valore sociale. Il senatore Guglieri rileva poi anche che la legge n. 408, allorchè dispone in materia di agevolazioni da mantenere, si riferisce in particolare al Mezzogiorno; occorre però tener conto che la crisi economica, dalla promulgazione delle legge n. 408, ha colpito particolarmente le zone in precedenza più sviluppate ed in particolare la sua regione, la Liguria, che attualmente ha un tasso di disoccupazione inferiore solo a quello della Basilicata.

Il senatore GAROFALO afferma che le agevolazioni devono andare a tutte le zone svantaggiate del paese, ovunque esse siano. Osserva poi che il Governo non ha risposto a tutte le domande che erano state

avanzate e che non può essere posta in dubbio la volontà del legislatore delegante di operare un taglio del 50 per cento delle agevolazioni esistenti. Il Governo deve fornire un quadro generale delle agevolazioni vigenti ed occorre poi operare un esame di merito delle singole agevolazioni, decidendo quali possono essere mantenute. Ci si può chiedere inoltre se l'importo del divieto di deducibilità dell'ILOR vada considerato ai fini della quota del 50 per cento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 408.

Il deputato PARIGI dichiara di concordare con molte osservazioni avanzate dal senatore Visco e deplora che il testo presentato dal Governo contenga veri e propri errori, come ad esempio l'inclusione delle agevolazioni per Gorizia tra le agevolazioni a favore di territori colpiti da calamità naturali. In verità è stata la perdita di circa il 90 per cento del territorio della provincia di Gorizia, a seguito della seconda guerra mondiale, ad indurre gli organi politici a decretare agevolazioni tributarie la cui necessità persiste con tutta evidenza ancora oggi. Sulla questione il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione dei 30, anche in considerazione del fatto che la situazione odierna nei territori della ex Jugoslavia procura difficoltà aggiuntive alla popolazione della zona di Gorizia.

Il senatore VISCO interviene nuovamente per chiarire che la sua parte politica è pienamente convinta della necessità di un intervento sulle agevolazioni, ma deplora che si tenti di superare con argomentazioni improprie alcune obiezioni che sono state avanzate.

Il presidente FAVILLA invita ad entrare maggiormente nel merito delle questioni, prospettando la possibilità di una modifica della delega e mettendo in evidenza il rischio di non arrivare ad alcuna conclusione. Insomma, al di là delle dispute metodologiche, il nodo da sciogliere è la verifica di quali agevolazioni siano da ritenere superate e quali invece mantengano ancora la propria validità.

Il relatore FERRARI condivide alcune puntualizzazioni del senatore Visco ed invita ad esaminare la possibilità di riuscire a licenziare, entro i termini previsti, una prima revisione di agevolazioni tributarie, in modo tale da offrire la prevista copertura alla manovra finanziaria. Le restanti agevolazioni potranno essere esaminate successivamente, con una proroga dei termini del tutto simile a quella che già è stata deliberata per la revisione del trattamento tributario dei redditi da capitale. D'altra parte una operazione che incide su un sistema di agevolazioni tributarie stratificatosi lungo decenni non può essere compiuta in tempi ristretti.

Il deputato LETTIERI conferma che a parere del Partito democratico della sinistra occorre procedere alla revisione delle agevolazioni, privilegiando le aree deboli o divenute tali. Non può essere posto in dubbio il criterio del risparmio minimo del 50 per cento ed è necessario provvedere anzitutto ad un censimento delle agevolazioni, distinguendo quelle a carattere strutturale.

Il sottosegretario PISICCHIO annuncia che egli consegna al Presidente il quadro globale delle agevolazioni e dichiara l'intenzione del Governo di rispettare pienamente la metodologia di lavoro che la Commissione intenderà seguire.

Il presidente FAVILLA rammenta che il Governo aveva inizialmente inserito nel suo censimento generale delle agevolazioni anche disposizioni legislative che certamente non possono essere ritenute a carattere agevolativo. Annuncia poi la sospensione della seduta, che riprenderà alle ore 15, intendendosi sconvocata la seconda seduta già prevista per la giornata di oggi.

(La seduta è sospesa dalle ore 13,35 alle ore 15,20).

Esame di uno schema di decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali di giurisdizione in materia tributaria
(R 139 b, B 80^a, 2^a)

Svolge la relazione il presidente FAVILLA, il quale rileva anzitutto che il Governo si è avvalso di una Commissione tecnica molto qualificata per la redazione degli schemi dei decreti legislativi in ordine al nuovo processo tributario e ai nuovi organi. Il decreto legislativo relativo al nuovo processo - su cui il presidente Favilla riferisce - segue assai rigorosamente la delega; per le parti rimesse alla loro discrezione, gli estensori si sono di continuo riferiti al processo regolato dal Codice di procedura civile ed alla precedente disciplina del processo tributario, contenuta nel D.P.R. n. 636 del 1972 e successive modifiche e integrazioni. Si ritrovano così nella nuova disciplina le parti più valide della precedente normativa speciale e per il resto la normativa generale dettata dal Codice di procedura civile, il quale si pone così come normativa secondaria rispetto al decreto legislativo, per quanto non disposto e purchè compatibile con le norme in esso contenute.

Lo schema di decreto delegato è suddiviso in tre titoli: disposizioni generali; il processo; disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 1, in conformità alla legge di delega, superando ogni perplessità sulla natura giurisdizionale del giudice tributario, attribuisce espressamente alle nuove Commissioni l'esercizio della giurisdizione tributaria.

L'articolo 2 individua l'oggetto della giurisdizione tributaria, includendo in esso «ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie». Occorrerà pertanto che il legislatore nella disciplina di ogni nuovo tributo (o nella disciplina di quelli non citati) individui espressamente la competenza o meno delle Commissioni tributarie. Per i tributi locali la delega stabilisce in modo inequivocabile la competenza delle Commissioni tributarie. Le controversie su tali tributi, spesso di modesta entità, vengono oggi definite dall'Intendenza di Finanza. C'è da temere che l'affidamento di tale contenzioso alle nuove Commissioni nella fase di avvio del nuovo processo possa determinare un eccessivo afflusso di lavoro aggiuntivo, tale da sommergere le nuove Commissioni, per cui potrebbe essere valutata l'eventualità di una disposizione - fra le norme transitorie - che preveda il passaggio di competenze dalle Intendenze di

Finanza alle nuove Commissioni solo a partire dai ricorsi presentati successivamente ad una determinata data.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano le competenze del nuovo giudice tributario. Secondo la regola tradizionale si è stabilita la competenza territoriale solo sulla base della localizzazione dell'Amministrazione resistente. Si è opportunamente statuito che l'incompetenza della Commissione tributaria può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio, ma solo dinanzi alla stessa.

Il relatore si sofferma poi su alcuni articoli, tra i quali sottolinea in particolare l'articolo 7, che attenua la natura tipicamente inquisitoria del processo tributario, lasciando maggiore spazio all'azione delle parti, e prevede la disapplicazione - se il giudice tributario li ritiene illegittimi - dei regolamenti e degli atti generali rilevanti ai fini della decisione.

L'articolo 8 riproduce testualmente l'articolo 39-bis del D.P.R. n. 636, sulla non applicabilità delle sanzioni tributarie in presenza di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma su cui è basato l'addebito dell'Ufficio delle imposte.

Una particolare attenzione deve essere dedicata all'articolo 12, relativo all'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione pubblica. Il primo comma prevede l'obbligo dell'assistenza tecnica in giudizio da parte di un difensore abilitato, mentre il quinto comma reca una attenuazione di detto obbligo quando il tenore della controversia o la semplicità della questione lo consenta: trattasi, tuttavia, di attenuazione affidata alla discrezionalità della Commissione, il che potrebbe comportare criteri molto diversi da zona a zona del territorio nazionale. Sembra più corretto affidare la scelta al legislatore, pur con qualche margine di discrezionalità per il giudice tributario.

Il presidente Favilla propone quindi di accorpate il quinto e il sesto comma dell'articolo 12, riformulandoli nel modo seguente: «Le controversie riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 500.000 lire ed i ricorsi avverso gli atti impositivi dei Comuni e degli altri enti locali nonché quelli di cui all'articolo 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Il Presidente della Commissione o della Sezione o il Collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico ad un difensore abilitato».

Per quanto riguarda gli abilitati all'assistenza tecnica, la bozza di decreto delegato si limita a riproporre le stesse indicazioni contenute nella delega, la quale prevede anche «per le materie di rispettiva competenza, gli esperti iscritti in albi, ruoli o elenchi istituiti a norma di legge presso l'Amministrazione finanziaria». Nello schema di decreto delegato all'esame, non viene esplicitata la definizione delle competenze specifiche per ogni residua categoria di esperti, per cui verrebbe affidato alla valutazione discrezionale di ogni Commissione tributaria il riconoscerle in colui che assiste il contribuente: ciò non è ammissibile, in quanto il contribuente e il suo difensore devono essere certi se quest'ultimo è abilitato o meno; in caso contrario, il contribuente ricorrente potrebbe vedersi dichiarare inammissibile il ricorso per

incompetenza ad assisterlo del suo difensore, che ha sottoscritto il ricorso stesso. È perciò necessario che il decreto legislativo stabilisca quali esperti possano essere ammessi, a seconda del tipo di tributo trattato e delle rispettive competenze. In particolare, il presidente Favilla ritiene che gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro potrebbero essere considerati esperti in materia di tributi riguardanti i lavoratori dipendenti ed i sostituti d'imposta, datori di lavoro; in materia di registro, INVIM, imposta ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, estimi e catasto, imposte locali, potrebbero essere considerati esperti gli iscritti agli albi dei geometri, dei periti edili e dei periti industriali, dei notai, degli ingegneri e degli architetti, dei dottori in agraria, dei periti agrari.

Per quanto riguarda la preventiva definizione della controversia, va rilevato anzitutto che nella parte finale della lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge di delega (n. 413/1991) occorre leggere «assistenza delle parti diverse dalla amministrazione», anziché «della amministrazione», come è stato scritto per un evidente errore materiale. La norma di delega prevede che possano assistere il contribuente, oltre a tutti i soggetti riconosciuti abilitati in base a quanto già precedentemente previsto, anche i consulenti del lavoro, i consulenti tributari e il procuratore generale o speciale.

Va rilevato che la figura del «consulente tributario» non è prevista dall'ordinamento delle professioni; inoltre non è precisata una qualificazione specifica del procuratore generale.

La stesura letterale della norma della legge di delega, in materia di preventiva definizione della controversia, può essere interpretata nel senso che, quale che sia la materia del ricorso, il procuratore generale o speciale rappresentante della parte diversa dall'amministrazione sia comunque legittimato ad intervenire nel giudizio, indipendentemente dalla sua qualifica professionale. È da porsi però la domanda se non sia il caso di prescrivere che il procuratore abbia una qualificazione analoga ai casi precedentemente indicati o in difetto debba munirsi di assistenza tecnica qualificata.

Nel titolo II, l'articolo 18 prevede una innovazione di notevole rilievo, prescrivendo che il ricorso debba contenere subito, a pena di inammissibilità, tutti i motivi su cui esso si fonda. L'ultimo comma dell'articolo 19 dello schema di decreto delegato prevede: «ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri o per mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili che per legge avrebbero dovuto precederlo». La norma intende evidentemente impedire l'impugnabilità dell'atto quando i vizi siano riscontrabili negli atti che lo hanno preceduto che la parte non abbia impugnato quando poteva farlo. La formula letterale deve però essere scritta in modo più chiaro ed univoco.

Per quanto riguarda gli articoli successivi, particolarmente positiva appare la previsione di una disciplina uniforme nei vari gradi di giurisdizione per la proposizione del ricorso: dovrebbero così risultare superati gli inconvenienti palesati dalla legislazione vigente. Il ricorrente potrà produrre documentazione e motivazioni integrative solo a seguito del deposito di documenti non conosciuti avvenuto ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione.

È poi previsto che il collegio giudicante non possa emettere sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande. La disposizione è opportuna per evitare gli inconvenienti a cui dà spesso luogo il frazionamento dei giudizi.

Il relatore Favilla si sofferma poi su alcuni articoli ed in particolare sull'articolo 47, che disciplina la materia dei procedimenti cautelari. È uno dei punti più significativi della nuova normativa sul processo tributario, che risolve, nel modo migliore, forse la più travagliata delle problematiche mai riscontrate in materia. La decisione di sospensione avviene sempre in camera di consiglio e, per i soli casi di eccezionale urgenza, può essere presa provvisoriamente dal presidente. Tuttavia, quando il presidente non ravvisasse l'urgenza per adottare un suo provvedimento sospensivo, sarebbe opportuno che la riunione della Commissione per trattare dell'istanza di sospensione avvenisse in tempi ravvicinati; la formula prevista al comma 2, «per la prima camera di consiglio utile», potrebbe forse essere completata con indicazione di un termine temporale; ad esempio: «e, comunque, non oltre 30 giorni dalla richiesta».

L'articolo 48 detta la disciplina di un istituto particolare previsto nella legge delega: la facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della Commissione tributaria provinciale del rapporto tributario. Si tratta di un istituto nuovo di cui non è facile determinare l'esatta interpretazione e la più opportuna disciplina; nel testo approvato originariamente dal Senato era previsto il riesame amministrativo, ma esso è stato soppresso e sostituito dalla Camera dei deputati. Il nuovo istituto non deve coincidere con la reintroduzione del concordato, anche se può assumere connotazioni alquanto vicine ad un patteggiamento sotto il controllo del giudice; in realtà, si tratta di un rito speciale abbreviato, che esclude ulteriori gradi di giudizio. Tale rito è subordinato all'iniziativa del ricorrente, ma anche all'accettazione preventiva dell'amministrazione pubblica resistente: è lecito il dubbio se questa seconda condizione sia opportuna o meno. Potrebbe anche essere valutata l'opportunità di prevedere che la Commissione tributaria, chiamata a decidere sulla domanda del contribuente per la definizione preventiva della controversia, disponga la non applicazione delle sanzioni nel caso di accoglimento dell'istanza ed il pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

Tra le norme del titolo III dello schema di decreto, il relatore si sofferma in particolare su quella che impone particolari obblighi procedurali al contribuente che voglia mantenere innanzi ai nuovi organi di giurisdizione tributaria un ricorso già presentato in precedenza. Secondo il presidente Favilla, per evitare di compiere ingiustizie nei confronti dei contribuenti distratti, occorre prevedere l'obbligo per gli uffici tributari di avvisare i contribuenti della possibile decadenza del ricorso.

Il presidente Favilla dichiara quindi aperta la discussione sulla relazione.

Il senatore PAINI osserva che permangono dubbi sulla effettiva indipendenza di giudici tributari che continueranno comunque ad essere legati alla amministrazione finanziaria e verranno da essa retribuiti.

Il presidente FAVILLA fa notare che la soluzione adottata non è certo quella ottimale ma quella che presentava maggiori caratteristiche di effettiva praticabilità: si tratta peraltro di una scelta operata già dalla legge di delega.

Il senatore GUGLIERI concorda con il presidente Favilla sulla opportunità di esaminare con estrema attenzione e con grande cautela sia la norma sul patteggiamento sia quella sulla riproposizione dei ricorsi innanzi ai nuovi organi di giurisdizione tributaria.

Il presidente FAVILLA rinvia quindi il seguito della discussione alla successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1992

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione permanente:

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 8ª Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (708), *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 26 novembre 1992, ore 16,30

Comunicazioni del Presidente.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 26 novembre 1992, ore 14,30

Verifica del poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Sicilia.

Autorizzazioni a procedere

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giuseppe Russo (*Doc. VI, n. 29*).
 - Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca (*Doc. IV, n. 31*).
-

COMMISSIONI 5^a, 6^a e 10^a RIUNITE**(5^a - Programmazione economica, bilancio)****(6^a - Finanze e tesoro)****(10^a - Industria, commercio, turismo)***Giovedì 26 novembre 1992, ore 15,30**In sede consultiva su atti del Governo*

- Programmi di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Giovedì 26 novembre 1992, ore 15,30**In sede consultiva*

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 1/A, 1/A-bis e 1/A-ter).
 - Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 8, 8-bis e 8-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801).
 - III. Esame del disegno di legge:
 - Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 16

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993 e relativa Nota di variazioni (Tab. 5, 5-bis e 5-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 16

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 6, 6-bis e 6-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 16

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 12, 12-bis e 12-ter).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 16,30

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993 *(limitatamente a quanto di competenza)* e relative Note di variazioni (Tab. 1, 1-bis e 1-ter).
 - Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 2, 2-bis e 2-ter).
 - Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 3, 3-bis e 3-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 16 e 21,30

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 7, 7-bis e 7-ter).
 - Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1993 e relativa Nota di variazioni *(Per la parte relativa allo spettacolo e allo sport)* (Tab. 20 e 20-ter).
 - Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 21, 21-bis e 21-ter).
 - Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 23, 23-bis e 23-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 15

In sede consultiva

- Esame congiunto dei disegni di legge:
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 9, 9-bis e 9-ter).

- Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 10 e 10-ter).
 - Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 11, 11-bis e 11-ter).
 - Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 17 e 17-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 16

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993 e relativa Nota di variazioni (Tab. 13 e 13-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 15, 17 e 20,30

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 14, 14-bis e 14-ter).
 - Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 16, 16-bis e 16-ter).
 - Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 20 e 20-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 16

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993 e relativa Nota di variazioni. (Tab. 15 e 15-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 15

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 19, 19-bis e 19-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 26 novembre 1992, ore 15,30

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 1-A, 1-bis e 1-A-ter).
 - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 9, 9-bis e 9-ter).
 - Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993 e relativa Nota di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 13 e 13-ter).
 - Stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 21, 21-bis e 21-ter).
 - Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1993 e relativa Nota di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 17 e 17-ter).
 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1993 e relative Note di variazioni (Tab. 22, 22-bis e 22-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 26 novembre 1992, ore 18

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-